

Bruxelles, 27 novembre 2017
(OR. en)

14275/17

BUDGET 32

MOTIVAZIONE

Oggetto: Progetto di bilancio rettificativo n. 6 al bilancio generale 2017 - Riduzione degli stanziamenti di pagamento e d'impegno in linea con le previsioni aggiornate delle spese e l'aggiornamento delle entrate (risorse proprie e multe)

– *Posizione del Consiglio del 27 novembre 2017*

I. INTRODUZIONE

Il 9 ottobre 2017 la Commissione ha presentato al Consiglio il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 6 del bilancio generale 2017.

Per quanto riguarda le spese, sono proposte le seguenti modifiche:

- ridurre di -7,7 miliardi di EUR gli stanziamenti di pagamento (s/p), prevalentemente all'interno della sottorubrica 1b (-5,9 miliardi di EUR) e, in misura minore, delle rubriche 2, 3 e 4 a causa di ritardi nell'attuazione dei programmi per il periodo 2014-2020;
- ridurre di -15,3 milioni di EUR gli stanziamenti d'impegno (s/i) all'interno della rubrica 2 a seguito dell'ultima valutazione del fabbisogno;
- ridurre di -46 milioni di EUR gli s/i e gli s/p per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) relativi al pagamento di anticipi che non saranno più necessari nel 2017.

Le modifiche proposte sul fronte delle entrate nel presente PBR riguardano:

- la revisione delle previsioni relative alle risorse proprie tradizionali (vale a dire i dazi doganali e i contributi nel settore dello zucchero) e alle basi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e del reddito nazionale lordo (RNL), la contabilizzazione delle pertinenti correzioni britanniche e del loro finanziamento, che incide sulla ripartizione dei contributi degli Stati membri al bilancio UE a titolo delle risorse proprie;
- l'iscrizione nel bilancio dell'UE delle multe decise dalla Commissione per le quali sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione e che di conseguenza sono diventate definitive nel corso del 2017, riducendo di conseguenza i contributi degli Stati membri al bilancio UE a titolo delle risorse proprie.

Nel complesso, il presente PBR riduce il livello degli s/i di -61,3 milioni di EUR e degli s/p di -7 719,7 milioni di EUR.

II. CONCLUSIONE

Il 27 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la sua posizione sul PBR n. 6 del bilancio generale 2017 che figura nell'ALLEGATO.

ALLEGATO TECNICO

VOLUME 1

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

A. INTRODUZIONE E FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

Stanziamenti da coprire durante l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 1 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

SPESE

Descrizione	Bilancio 2017 ¹	Bilancio 2016 ²	Variazione (in %)
1. Crescita intelligente e inclusiva	49 393 819 321	59 290 697 648	- 16,69
2. Crescita sostenibile: risorse naturali	54 120 940 747	54 972 403 654	- 1,55
3. Sicurezza e cittadinanza	3 224 307 287	3 022 387 739	+ 6,68
4. Europa globale	9 055 843 969	10 155 590 403	- 10,83
5. Amministrazione	9 394 599 816	8 950 916 040	+ 4,96
6. Compensazione	p.m.	p.m.	—
Strumenti speciali	1 581 200 013	250 475 125	+ 531,28
Totale delle spese³	126 770 711 153	136 642 470 609	- 7,22

ENTRATE

Descrizione	Bilancio 2017 ⁴	Bilancio 2016 ⁵	Variazione (in %)
Entrate varie (titoli da 4 a 9)	4 882 392 898	1 616 701 373	+ 202,00
Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente (capitolo 3 0, articolo 3 0 0)	6 404 529 791	1 349 116 814	+ 374,72
Riversamento dell'eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne (capitolo 3 0, articolo 3 0 2)	p.m.	p.m.	—
Saldi delle risorse proprie provenienti dall'IVA e delle risorse proprie basate sul PNL/RNL relativo agli esercizi precedenti (capitoli 3 1 e 3 2)	p.m.	p.m.	—
Totale delle entrate dei titoli da 3 a 9	11 286 922 689	2 965 818 187	+ 280,57
Importo netto dei dazi doganali e dei contributi nel settore dello zucchero (capitoli 1 1 e 1 2)	20 507 300 000	20 247 900 000	+ 1,28
Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme (tabelle 1 e 2, capitolo 1 3)	16 620 148 350	16 279 317 150	+ 2,09
Rimane da finanziare con la risorsa complementare (risorse proprie RNL, tabella 3, capitolo 1 4)	78 356 340 114	97 149 435 272	- 19,34
Stanziamenti da coprire con le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 2014/335/UE, Euratom⁶	115 483 788 464	133 676 652 422	- 13,61
Totale delle entrate⁷	126 770 711 153	136 642 470 609	- 7,22

¹ Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2017 (GU L 51 del 28.2.2017, pag. 1) cui si aggiungono i bilanci rettificativi dal n. 1/2017 al n. 4/2017 e i progetti di bilancio rettificativo n. 5 e n. 6/2017.

² Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2016 (GU L 48 del 24.2.2016, pag. 1) cui si aggiungono i bilanci rettificativi dal n. 1 al n. 6/2016.

³ L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».

⁴ Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2017 (GU L 51 del 28.2.2017, pag. 1) cui si aggiungono i bilanci rettificativi dal n. 1/2017 al n. 5/2017 e il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017.

⁵ Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2016 (GU L 48 del 24.2.2016, pag. 1) cui si aggiungono i bilanci rettificativi dal n. 1 al n. 6/2016.

⁶ Le risorse proprie per il bilancio 2017 sono determinate sulla base delle previsioni di bilancio adottate nel corso della 169a riunione del comitato consultivo delle risorse proprie del 19 maggio 2017.

⁷ L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».

TABELLA 1

Calcolo della riduzione delle basi armonizzate dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom

Stato membro	1% della base IVA non ridotta	1% del reddito nazionale lordo	Tasso di riduzione (in %)	1% del reddito nazionale lordo moltiplicato per il tasso di riduzione	1% della base IVA ridotta ¹	Stati membri la cui base IVA è ridotta
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belgio	1 817 020 000	4 308 573 000	50	2 154 286 500	1 817 020 000	Estonia
Bulgaria	231 693 000	482 549 000	50	241 274 500	231 693 000	
Repubblica ceca	695 917 000	1 708 216 000	50	854 108 000	695 917 000	
Danimarca	1 095 436 000	2 940 730 000	50	1 470 365 000	1 095 436 000	
Germania	13 445 825 000	32 928 958 000	50	16 464 479 000	13 445 825 000	
Estonia	110 136 000	217 108 000	50	108 554 000	108 554 000	
Irlanda	823 280 000	2 314 297 000	50	1 157 148 500	823 280 000	
Grecia	727 024 000	1 817 266 000	50	908 633 000	727 024 000	
Spagna	5 112 161 000	11 578 873 000	50	5 789 436 500	5 112 161 000	
Francia	10 167 196 000	23 241 543 000	50	11 620 771 500	10 167 196 000	
Croazia	283 373 000	463 003 000	50	231 501 500	231 501 500	Croazia
Italia	6 496 358 000	17 052 647 000	50	8 526 323 500	6 496 358 000	Cipro
Cipro	120 825 000	179 095 000	50	89 547 500	89 547 500	
Lettonia	106 629 000	264 521 000	50	132 260 500	106 629 000	Lussemburgo
Lituania	165 567 000	392 408 000	50	196 204 000	165 567 000	
Lussemburgo	269 404 000	372 683 000	50	186 341 500	186 341 500	
Ungheria	483 570 000	1 168 247 000	50	584 123 500	483 570 000	Malta
Malta	67 571 000	98 431 000	50	49 215 500	49 215 500	
Paesi Bassi	3 043 113 000	7 128 827 000	50	3 564 413 500	3 043 113 000	Portogallo
Austria	1 680 780 000	3 606 465 000	50	1 803 232 500	1 680 780 000	
Polonia	1 794 467 000	4 228 476 000	50	2 114 238 000	1 794 467 000	
Portogallo	937 563 000	1 870 676 000	50	935 338 000	935 338 000	
Romania	637 693 000	1 749 516 000	50	874 758 000	637 693 000	
Slovenia	191 853 000	409 103 000	50	204 551 500	191 853 000	
Slovacchia	288 504 000	823 049 000	50	411 524 500	288 504 000	
Finlandia	941 017 000	2 207 433 000	50	1 103 716 500	941 017 000	
Svezia	2 085 481 000	4 888 885 000	50	2 444 442 500	2 085 481 000	
Regno Unito	11 056 622 000	23 336 858 000	50	11 668 429 000	11 056 622 000	
Totale	64 876 078 000	151 778 436 000		75 889 218 000	64 687 704 000	

¹ La base da tenere in considerazione non supera il 50% dell'RNL.

TABELLA 2

Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/EU, Euratom (capitolo 1 3)

Stato membro	1% della base IVA ridotta	Aliquota uniforme delle risorse proprie IVA (in %)	Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	1 817 020 000	0,30	545 106 000
Bulgaria	231 693 000	0,30	69 507 900
Repubblica ceca	695 917 000	0,30	208 775 100
Danimarca	1 095 436 000	0,30	328 630 800
Germania	13 445 825 000	0,15	2 016 873 750
Estonia	108 554 000	0,30	32 566 200
Irlanda	823 280 000	0,30	246 984 000
Grecia	727 024 000	0,30	218 107 200
Spagna	5 112 161 000	0,30	1 533 648 300
Francia	10 167 196 000	0,30	3 050 158 800
Croazia	231 501 500	0,30	69 450 450
Italia	6 496 358 000	0,30	1 948 907 400
Cipro	89 547 500	0,30	26 864 250
Lettonia	106 629 000	0,30	31 988 700
Lituania	165 567 000	0,30	49 670 100
Lussemburgo	186 341 500	0,30	55 902 450
Ungheria	483 570 000	0,30	145 071 000
Malta	49 215 500	0,30	14 764 650
Paesi Bassi	3 043 113 000	0,15	456 466 950
Austria	1 680 780 000	0,30	504 234 000
Polonia	1 794 467 000	0,30	538 340 100
Portogallo	935 338 000	0,30	280 601 400
Romania	637 693 000	0,30	191 307 900
Slovenia	191 853 000	0,30	57 555 900
Slovacchia	288 504 000	0,30	86 551 200
Finlandia	941 017 000	0,30	282 305 100
Svezia	2 085 481 000	0,15	312 822 150
Regno Unito	11 056 622 000	0,30	3 316 986 600
Totale	64 687 704 000		16 620 148 350

TABELLA 3

Determinazione dell'aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul reddito nazionale lordo a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 4)

Stato membro	1% del reddito nazionale lordo	Aliquota uniforme di risorse proprie «base complementare»	Risorse proprie «base complementare» all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	4 308 573 000	0,5162548 ¹	2 224 321 322
Bulgaria	482 549 000		249 118 218
Repubblica ceca	1 708 216 000		881 874 642
Danimarca	2 940 730 000		1 518 165 862
Germania	32 928 958 000		16 999 731 324
Estonia	217 108 000		112 083 039
Irlanda	2 314 297 000		1 194 766 843
Grecia	1 817 266 000		938 172 223
Spagna	11 578 873 000		5 977 648 307
Francia	23 241 543 000		11 998 557 213
Croazia	463 003 000		239 027 503
Italia	17 052 647 000		8 803 510 192
Cipro	179 095 000		92 458 646
Lettonia	264 521 000		136 560 225
Lituania	392 408 000		202 582 498
Lussemburgo	372 683 000		192 399 373
Ungheria	1 168 247 000		603 113 075
Malta	98 431 000		50 815 472
Paesi Bassi	7 128 827 000		3 680 290 875
Austria	3 606 465 000		1 861 854 725
Polonia	4 228 476 000		2 182 970 864
Portogallo	1 870 676 000		965 745 390
Romania	1 749 516 000		903 195 963
Slovenia	409 103 000		211 201 371
Slovacchia	823 049 000		424 902 964
Finlandia	2 207 433 000		1 139 597 795
Svezia	4 888 885 000		2 523 910 154
Regno Unito	23 336 858 000		12 047 764 036
Totale	151 778 436 000		78 356 340 114

¹ Calcolo dell'aliquota: (78 356 340 114) / (151 778 436 000) = 0,516254760419326.

TABELLA 4

Calcolo della riduzione lorda del contributo RNL per la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia e il suo finanziamento, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 6)

Stato membro	Riduzione lorda	Quota percentuale della base RNL	Chiave RNL applicata alla riduzione lorda	Finanziamento della riduzione
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (3)
Belgio	- 141 660 311	2,84	31 242 775	31 242 775
Bulgaria		0,32	3 499 110	3 499 110
Repubblica ceca		1,13	12 386 794	12 386 794
Danimarca		1,94	21 324 129	- 120 336 182
Germania		21,70	238 777 900	238 777 900
Estonia		0,14	1 574 316	1 574 316
Irlanda		1,52	16 781 672	16 781 672
Grecia		1,20	13 177 549	13 177 549
Spagna		7,63	83 961 933	83 961 933
Francia		15,31	168 531 504	168 531 504
Croazia		0,31	3 357 376	3 357 376
Italia		11,24	123 653 935	123 653 935
Cipro		0,12	1 298 672	1 298 672
Lettonia		0,17	1 918 122	1 918 122
Lituania	- 201 593 520	0,26	2 845 470	2 845 470
Lussemburgo		0,25	2 702 438	2 702 438
Ungheria		0,77	8 471 315	8 471 315
Malta		0,06	713 753	713 753
Paesi Bassi		4,70	51 693 295	- 705 644 524
Austria		2,38	26 151 576	26 151 576
Polonia		2,79	30 661 967	30 661 967
Portogallo		1,23	13 564 841	13 564 841
Romania		1,15	12 686 273	12 686 273
Slovenia		0,27	2 966 530	2 966 530
Slovacchia		0,54	5 968 179	5 968 179
Finlandia		1,45	16 006 769	16 006 769
Svezia		3,22	35 450 794	- 166 142 726
Regno Unito		15,38	169 222 663	169 222 663
Totale	- 1 100 591 650	100,00	1 100 591 650	0
Deflatore PIL dell'UE, in EUR, (previsioni economiche primavera 2016) : (a) 2011 EU27 = 101,2392 / (b) 2013 EU27 = 104,3369 (c) 2013 EU28 = 104,3226 / (d) 2017 EU28 = 110,3047				
Importo forfettario per i Paesi Bassi: a prezzi 2017: 695 000 000 EUR x [(b/a) x (d/c)] = 757 337 819 EUR				
Importo forfettario per la Svezia: a prezzi 2017: 185 000 000 EUR x [(b/a) x (d/c)] = 201 593 520 EUR				
Importo forfettario per la Danimarca: a prezzi 2017: 130 000 000 EUR x [(b/a) x (d/c)] = 141 660 311 EUR				

TABELLA 5.1

Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo del 2016 a norma dell'articolo 4 della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 5)

Descrizione	Coefficiente ¹ (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa	17,5900%	
2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	7,6814%	
3. (1) – (2)	9,9086%	
4. Spesa ripartita totale		117 477 286 403
5. Spese relative all'allargamento ²		25 506 896 869
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) – (5)		91 970 389 534
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		6 014 542 348
8. Vantaggio del Regno Unito ³		1 128 635 343
9. Correzione britannica di base = (7) – (8)		4 885 907 005
10. Guadagni imprevisi provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁴		- 46 683 873
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) – (10)		4 932 590 878

¹ Percentuali arrotondate.

² L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in tredici Stati membri (che hanno aderito all'Unione dopo il 30 aprile 2004), fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione garanzia.

³ Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL.

⁴ Questi guadagni imprevisi corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10 al 20% al 1° gennaio 2014 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).

TABELLA 5.2

Correzione degli squilibri di bilancio per il Regno Unito per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 4 della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 3 5)

Descrizione	Coefficiente ¹ (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa	16,2955%	
2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	6,0959%	
3. (1) – (2)	10,1996%	
4. Spesa ripartita totale		134 745 129 775
5. Spese relative all'allargamento ²		31 288 595 815
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) – (5)		103 456 533 960
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		6 964 389 260
8. Vantaggio del Regno Unito ³		931 944 129
9. Correzione britannica di base = (7) – (8)		6 032 445 131
10. Guadagni imprevisi provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁴		10 994 751
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) – (10) ⁵		6 021 450 379

¹ Percentuali arrotondate.

² L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in tredici Stati membri (che hanno aderito all'Unione dopo il 30 aprile 2004), fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione garanzia.

³ Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL

⁴ Questi guadagni imprevisi corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10 al 20% al 1 gennaio 2014 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).

⁵ La differenza di -98 402 760 EUR tra l'importo definitivo della correzione britannica del 2013 (6 021 450 379 EUR, come qui calcolato) e l'importo della correzione britannica del 2013 precedentemente iscritto in bilancio (5 923 047 619 EUR, iscritti nel BR n. 5/2016) è finanziata nel capitolo 35 del PBR n. 6/2017 (cfr. tabella 6.2).

TABELLA 6.1

Calcolo del finanziamento della correzione a favore del Regno Unito fissata a – 4 932 590 878 EUR (capitolo 1 5)

Stato membro	Parti nelle basi RNL	Parti senza il Regno Unito	Parti senza la Germania, i Paesi Bassi, l'Austria, la Svezia e il Regno Unito	3/4 della parte di Germania, Paesi Bassi, Austria, Svezia nella colonna 2	Importo della colonna 4 ripartito secondo la chiave della colonna 3	Chiave di finanziamento	Chiave di finanziamento applicata alla correzione
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (4) + (5)	(7)
Belgio	2,84	3,35	5,39		1,53	4,88	240 885 677
Bulgaria	0,32	0,38	0,60		0,17	0,55	26 978 571
Repubblica ceca	1,13	1,33	2,14		0,61	1,94	95 503 724
Danimarca	1,94	2,29	3,68		1,04	3,33	164 411 683
Germania	21,70	25,64	0,00	-19,23	0,00	6,41	316 145 831
Estonia	0,14	0,17	0,27		0,08	0,25	12 138 174
Irlanda	1,52	1,80	2,90		0,82	2,62	129 388 779
Grecia	1,20	1,41	2,27		0,64	2,06	101 600 542
Spagna	7,63	9,01	14,49		4,11	13,12	647 356 946
Francia	15,31	18,10	29,09		8,25	26,34	1 299 398 854
Croazia	0,31	0,36	0,58		0,16	0,52	25 885 784
Italia	11,24	13,28	21,35		6,05	19,33	953 387 216
Cipro	0,12	0,14	0,22		0,06	0,20	10 012 925
Lettonia	0,17	0,21	0,33		0,09	0,30	14 788 961
Lituania	0,26	0,31	0,49		0,14	0,44	21 938 927
Lussemburgo	0,25	0,29	0,47		0,13	0,42	20 836 132
Ungheria	0,77	0,91	1,46		0,41	1,32	65 314 890
Malta	0,06	0,08	0,12		0,03	0,11	5 503 126
Paesi Bassi	4,70	5,55	0,00	-4,16	0,00	1,39	68 442 765
Austria	2,38	2,81	0,00	-2,11	0,00	0,70	34 625 113
Polonia	2,79	3,29	5,29		1,50	4,79	236 407 577
Portogallo	1,23	1,46	2,34		0,66	2,12	104 586 612
Romania	1,15	1,36	2,19		0,62	1,98	97 812 744
Slovenia	0,27	0,32	0,51		0,15	0,46	22 872 318
Slovacchia	0,54	0,64	1,03		0,29	0,93	46 015 401
Finlandia	1,45	1,72	2,76		0,78	2,50	123 414 177
Svezia	3,22	3,81	0,00	-2,85	0,00	0,95	46 937 429
Regno Unito	15,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0
Totale	100,00	100,00	100,00	-28,35	28,35	100,00	4 932 590 878

I calcoli sono effettuati con quindici decimali.

TABELLA 6.2

Finanziamento della correzione britannica definitiva per il 2013 (capitolo 35)

Stato membro	Importo (1)
Belgio	3 427 431
Bulgaria	1 515 290
Repubblica ceca	2 998 256
Danimarca	6 889 492
Germania	8 754 255
Estonia	368 634
Irlanda	5 640 096
Grecia	2 191 253
Spagna	- 651 779
Francia	18 525 521
Croazia	824 776
Italia	25 072 902
Cipro	228 695
Lettonia	81 908
Lituania	1 117 632
Lussemburgo	2 999 679
Ungheria	1 214 768
Malta	320 388
Paesi Bassi	1 151 037
Austria	418 805
Polonia	2 257 310
Portogallo	1 399 728
Romania	2 993 513
Slovenia	916 682
Slovacchia	2 214 808
Finlandia	4 965 839
Svezia	565 841
Regno Unito	- 98 402 760
Totale	0

TABELLA 7

Riepilogo del finanziamento¹ del bilancio generale per tipo di risorsa propria e per Stato membro

Stato membro	Risorse proprie tradizionali (RPT)				Risorse proprie basate su IVA e RNL, compresi gli adeguamenti						Totale risorse proprie ²
	Contributi netti nel settore dello zucchero (80%)	Dazi doganali netti (80%)	Totale delle risorse proprie tradizionali nette (80%)	Costi di riscossione (20% delle RPT lorde) (p.m.)	Risorsa propria basata sull'IVA	Risorsa propria basata sull'RNL	Riduzione a favore di Danimarca, Paesi Bassi, Austria e Svezia	Correzione a favore del Regno Unito	Totale «contributi nazionali»	Percentuale del totale «contributi nazionali» (%)	
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) + (8)	(10)	(11) = (3) + (9)
Belgio	7 000 000	2 180 792 231	2 187 792 231	546 948 058	545 106 000	2 224 321 322	31 242 775	244 313 108	3 044 983 205	3,21	5 232 775 436
Bulgaria	400 000	74 252 985	74 652 985	18 663 246	69 507 900	249 118 218	3 499 110	28 493 861	350 619 089	0,37	425 272 074
Repubblica ceca	3 600 000	253 894 259	257 494 259	64 373 565	208 775 100	881 874 642	12 386 794	98 501 980	1 201 538 516	1,27	1 459 032 775
Danimarca	3 600 000	333 053 412	336 653 412	84 163 353	328 630 800	1 518 165 862	- 120 336 182	171 301 175	1 897 761 655	2,00	2 234 415 067
Germania	28 100 000	4 214 682 435	4 242 782 435	1 060 695 604	2 016 873 750	16 999 731 324	238 777 900	324 900 086	19 580 283 060	20,62	23 823 065 495
Estonia	0	29 059 618	29 059 618	7 264 905	32 566 200	112 083 039	1 574 316	12 506 808	158 730 363	0,17	187 789 981
Irlanda	0	277 104 213	277 104 213	69 276 053	246 984 000	1 194 766 843	16 781 672	135 028 875	1 593 561 390	1,68	1 870 665 603
Grecia	1 500 000	156 903 067	158 403 067	39 600 767	218 107 200	938 172 223	13 177 549	103 791 795	1 273 248 767	1,34	1 431 651 834
Spagna	5 000 000	1 521 384 214	1 526 384 214	381 596 054	1 533 648 300	5 977 648 307	83 961 933	646 705 167	8 241 963 707	8,68	9 768 347 921
Francia	33 000 000	1 599 033 778	1 632 033 778	408 008 445	3 050 158 800	11 998 557 213	168 531 504	1 317 924 375	16 535 171 892	17,41	18 167 205 670
Croazia	1 900 000	45 759 463	47 659 463	11 914 866	69 450 450	239 027 503	3 357 376	26 710 560	338 545 889	0,36	386 205 352
Italia	5 000 000	1 910 669 874	1 915 669 874	478 917 469	1 948 907 400	8 803 510 192	123 653 935	978 460 118	11 854 531 645	12,48	13 770 201 519
Cipro	0	20 285 123	20 285 123	5 071 281	26 864 250	92 458 646	1 298 672	10 241 620	130 863 188	0,14	151 148 311
Lettonia	0	40 664 595	40 664 595	10 166 149	31 988 700	136 560 225	1 918 122	14 870 869	185 337 916	0,20	226 002 511
Lituania	900 000	76 989 117	77 889 117	19 472 279	49 670 100	202 582 498	2 845 470	23 056 559	278 154 627	0,29	356 043 744
Lussemburgo	0	19 530 328	19 530 328	4 882 582	55 902 450	192 399 373	2 702 438	23 835 811	274 840 072	0,29	294 370 400
Ungheria	2 200 000	140 108 872	142 308 872	35 577 218	145 071 000	603 113 075	8 471 315	66 529 658	823 185 048	0,87	965 493 920
Malta	0	11 888 025	11 888 025	2 972 006	14 764 650	50 815 472	713 753	5 823 514	72 117 389	0,08	84 005 414
Paesi Bassi	7 700 000	2 433 176 899	2 440 876 899	610 219 225	456 466 950	3 680 290 875	- 705 644 524	69 593 802	3 500 707 103	3,69	5 941 584 002
Austria	3 400 000	204 077 771	207 477 771	51 869 443	504 234 000	1 861 854 725	26 151 576	35 043 918	2 427 284 219	2,56	2 634 761 990
Polonia	13 700 000	608 648 035	622 348 035	155 587 009	538 340 100	2 182 970 864	30 661 967	238 664 887	2 990 637 818	3,15	3 612 985 853
Portogallo	200 000	138 316 233	138 516 233	34 629 058	280 601 400	965 745 390	13 564 841	105 986 340	1 365 897 971	1,44	1 504 414 204

¹ p.m. (risorse proprie + altre entrate = totale delle entrate = totale delle spese); (115 483 788 464 + 11 286 922 689 = 126 770 711 153 = 126 770 711 153).

² Totale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: (115 483 788 464) / (15 177 843 600 000) = 0,76%; massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: 1,20%

Romania	1 000 000	148 034 222	149 034 222	37 258 556	191 307 900	903 195 963	12 686 273	100 806 257	1 207 996 393	1,27	1 357 030 615
Slovenia	0	67 648 526	67 648 526	16 912 132	57 555 900	211 201 371	2 966 530	23 789 000	295 512 801	0,31	363 161 327
Slovacchia	1 400 000	95 670 300	97 070 300	24 267 575	86 551 200	424 902 964	5 968 179	48 230 209	565 652 552	0,60	662 722 852
Finlandia	800 000	140 486 269	141 286 269	35 321 567	282 305 100	1 139 597 795	16 006 769	128 380 016	1 566 289 680	1,65	1 707 575 949
Svezia	2 800 000	497 410 082	500 210 082	125 052 521	312 822 150	2 523 910 154	- 166 142 726	47 503 270	2 718 092 848	2,86	3 218 302 930
Regno Unito	10 100 000	3 134 476 054	3 144 576 054	786 144 014	3 316 986 600	12 047 764 036	169 222 663	-5 030 993 638	10 502 979 661	11,06	13 647 555 715
Totale	133 300 000	20 374 000 000	20 507 300 000	5 126 825 000	16 620 148 350	78 356 340 114	0	0	94 976 488 464	100,00%	115 483 788 464

B. STATO GENERALE DELLE ENTRATE PER LINEA DI BILANCIO

ENTRATE —

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
1	Risorse proprie	125 313 448 674	-9 829 660 210	115 483 788 464
3	Eccedenze, saldi e adeguamenti	6 404 529 791		6 404 529 791
4	Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi dell'Unione	1 490 262 072		1 490 262 072
5	Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo delle istituzioni	70 200 866		70 200 866
6	CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE	60 000 000		60 000 000
7	INTERESSI DI MORA E MULTE	1 120 000 000	2 110 000 000	3 230 000 000
8	Assunzione ed erogazione di prestiti	6 928 960		6 928 960
9	Entrate varie	25 001 000		25 001 000
Totale		134 490 371 363	-7 719 660 210	126 770 711 153

TITOLO 1 — RISORSE PROPRIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
1 1	Contributi e altri diritti previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom)	133 300 000		133 300 000
1 2	Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom	21 333 700 000	-959 700 000	20 374 000 000
1 3	Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom	16 598 937 750	21 210 600	16 620 148 350
1 4	Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom	87 247 510 924	-8 891 170 810	78 356 340 114
1 5	Correzione degli squilibri di bilancio	0		0
1 6	Riduzione lorda del contributo ml annuo concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia	0		0
TITOLO 1 — Totale		125 313 448 674	-9 829 660 210	115 483 788 464

CAPITOLO 1 2 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
1 2	Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom			
1 2 0	Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom	21 333 700 000	-959 700 000	20 374 000 000
	Capitolo 1 2 — Totale	21 333 700 000	-959 700 000	20 374 000 000

Articolo 1 2 0 — Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
21 333 700 000	-959 700 000	20 374 000 000

Commento

La destinazione dei dazi doganali in quanto risorse proprie al finanziamento delle spese comuni è una logica conseguenza della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione. Il presente articolo può comprendere prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione europea sugli scambi con paesi terzi e dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Stati membri	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
Belgio	2 113 800 000	66 992 231	2 180 792 231
Bulgaria	67 900 000	6 352 985	74 252 985
Repubblica ceca	265 700 000	- 11 805 741	253 894 259
Danimarca	415 800 000	- 82 746 588	333 053 412
Germania	4 415 800 000	- 201 117 565	4 214 682 435
Estonia	29 900 000	- 840 382	29 059 618
Irlanda	333 500 000	- 56 395 787	277 104 213
Grecia	155 400 000	1 503 067	156 903 067
Spagna	1 501 400 000	19 984 214	1 521 384 214
Francia	1 743 100 000	- 144 066 222	1 599 033 778
Croazia	47 300 000	- 1 540 537	45 759 463
Italia	1 952 000 000	- 41 330 126	1 910 669 874
Cipro	19 600 000	685 123	20 285 123
Lettonia	34 000 000	6 664 595	40 664 595
Lituania	85 900 000	- 8 910 883	76 989 117
Lussemburgo	19 000 000	530 328	19 530 328
Ungheria	150 100 000	- 9 991 128	140 108 872
Malta	13 200 000	- 1 311 975	11 888 025
Paesi Bassi	2 555 700 000	- 122 523 101	2 433 176 899

Stati membri	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
Austria	223 600 000	- 19 522 229	204 077 771
Polonia	602 600 000	6 048 035	608 648 035
Portogallo	136 800 000	1 516 233	138 316 233
Romania	141 000 000	7 034 222	148 034 222
Slovenia	73 600 000	- 5 951 474	67 648 526
Slovacchia	100 600 000	- 4 929 700	95 670 300
Finlandia	137 600 000	2 886 269	140 486 269
Svezia	575 000 000	- 77 589 918	497 410 082
Regno Unito	3 423 800 000	- 289 323 946	3 134 476 054
<i>Totale dell'articolo 1 2 0</i>	21 333 700 000	- 959 700 000	20 374 000 000

CAPITOLO 1 3 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
1 3	Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom			
1 3 0	Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom	16 598 937 750	21 210 600	16 620 148 350
	Capitolo 1 3 — Totale	16 598 937 750	21 210 600	16 620 148 350

Articolo 1 3 0 — Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
16 598 937 750	21 210 600	16 620 148 350

Commento

L'aliquota uniforme applicata, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole dell'Unione, è fissata allo 0,30 %. L'imponibile da prendere in considerazione a tal fine è limitato al 50 % del RNL di ciascuno Stato membro. Limitatamente al periodo 2014-2020, l'aliquota di prelievo della risorsa propria basata sull'IVA per la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia è stata fissata allo 0,15 %.

Basi giuridiche

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 2, paragrafo 4.

Stati membri	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
Belgio	530 323 200	14 782 800	545 106 000
Bulgaria	64 650 300	4 857 600	69 507 900
Repubblica ceca	212 455 800	- 3 680 700	208 775 100
Danimarca	318 802 500	9 828 300	328 630 800
Germania	2 025 927 900	- 9 054 150	2 016 873 750
Estonia	32 484 900	81 300	32 566 200
Irlanda	251 320 200	- 4 336 200	246 984 000
Grecia	233 254 800	- 15 147 600	218 107 200
Spagna	1 470 944 400	62 703 900	1 533 648 300
Francia	2 984 214 000	65 944 800	3 050 158 800
Croazia	68 895 300	555 150	69 450 450
Italia	1 872 447 000	76 460 400	1 948 907 400
Cipro	26 562 750	301 500	26 864 250
Lettonia	31 362 900	625 800	31 988 700
Lituania	48 017 700	1 652 400	49 670 100
Lussemburgo	54 522 600	1 379 850	55 902 450
Ungheria	140 130 000	4 941 000	145 071 000
Malta	14 510 700	253 950	14 764 650
Paesi Bassi	432 688 500	23 778 450	456 466 950
Austria	482 235 600	21 998 400	504 234 000
Polonia	566 854 800	- 28 514 700	538 340 100
Portogallo	268 796 700	11 804 700	280 601 400
Romania	178 125 900	13 182 000	191 307 900
Slovenia	55 640 700	1 915 200	57 555 900
Slovacchia	82 906 200	3 645 000	86 551 200
Finlandia	279 193 200	3 111 900	282 305 100
Svezia	320 007 300	- 7 185 150	312 822 150
Regno Unito	3 551 661 900	- 234 675 300	3 316 986 600
Totale dell'articolo 130	16 598 937 750	21 210 600	16 620 148 350

CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
1 4	Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom			
1 4 0	Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom	87 247 510 924	-8 891 170 810	78 356 340 114
	Capitolo 1 4 — Totale	87 247 510 924	-8 891 170 810	78 356 340 114

Articolo 1 4 0 — Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
87 247 510 924	-8 891 170 810	78 356 340 114

Commento

La risorsa basata sull'RNL è una risorsa «complementare» che fornisce le entrate necessarie per coprire, in un determinato esercizio, le spese eccedenti l'importo generato dalle risorse proprie tradizionali, dai versamenti a titolo dell'IVA e dalle altre entrate. La risorsa basata sull'RNL assicura implicitamente l'equilibrio ex ante del bilancio generale dell'Unione.

L'aliquota di prelievo della risorsa RNL viene determinata in funzione delle entrate supplementari necessarie per finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre risorse (versamenti a titolo dell'IVA, risorse proprie tradizionali e altre entrate). Un'aliquota di prelievo viene quindi applicata all'RNL di ciascuno degli Stati membri.

L'aliquota da applicare al reddito nazionale lordo degli Stati membri per il presente esercizio finanziario è dello 0,5163%.

Basi giuridiche

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

Stati membri	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
Belgio	2 470 811 750	- 246 490 428	2 224 321 322
Bulgaria	255 418 816	- 6 300 598	249 118 218
Repubblica ceca	931 715 610	- 49 840 968	881 874 642
Danimarca	1 650 958 606	- 132 792 744	1 518 165 862
Germania	18 717 060 757	-1 717 329 433	16 999 731 324
Estonia	124 278 230	- 12 195 191	112 083 039
Irlanda	1 160 058 097	34 708 746	1 194 766 843
Grecia	1 031 624 294	- 93 452 071	938 172 223
Spagna	6 569 903 096	- 592 254 789	5 977 648 307
Francia	13 183 786 758	-1 185 229 545	11 998 557 213
Croazia	260 035 805	- 21 008 302	239 027 503
Italia	9 693 154 464	- 889 644 272	8 803 510 192
Cipro	100 257 435	- 7 798 789	92 458 646
Lettonia	155 153 455	- 18 593 230	136 560 225
Lituania	224 027 258	- 21 444 760	202 582 498
Lussemburgo	205 788 031	- 13 388 658	192 399 373
Ungheria	654 537 786	- 51 424 711	603 113 075
Malta	54 768 635	- 3 953 163	50 815 472
Paesi Bassi	4 099 872 073	- 419 581 198	3 680 290 875
Austria	2 024 012 963	- 162 158 238	1 861 854 725
Polonia	2 451 562 504	- 268 591 640	2 182 970 864
Portogallo	1 062 920 738	- 97 175 348	965 745 390
Romania	1 001 363 913	- 98 167 950	903 195 963
Slovenia	229 109 626	- 17 908 255	211 201 371
Slovacchia	460 783 364	- 35 880 400	424 902 964
Finlandia	1 229 056 454	- 89 458 659	1 139 597 795
Svezia	2 901 826 721	- 377 916 567	2 523 910 154
Regno Unito	14 343 663 685	-2 295 899 649	12 047 764 036
Totale dell'articolo 1 4 0	87 247 510 924	-8 891 170 810	78 356 340 114

CAPITOLO 15 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
1 5	Correzione degli squilibri di bilancio			
1 5 0	Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom	0		0
	Capitolo 1 5 — Totale	0		0

Articolo 1 5 0 — Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
0		0

Commento

Il meccanismo di correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito (correzione britannica) è stato istituito dal Consiglio europeo di Fontainebleau del giugno 1984 e dalla risultante decisione relativa alle risorse proprie del 1985. Lo scopo di questo meccanismo era di ridurre lo squilibrio di bilancio del Regno Unito tramite una riduzione dei suoi versamenti all'Unione.

Basi giuridiche

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare gli articoli 4 e 5.

Stati membri	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
Belgio	259 335 598	- 18 449 921	240 885 677
Bulgaria	26 808 676	169 895	26 978 571
Repubblica ceca	97 792 567	- 2 288 843	95 503 724
Danimarca	173 284 078	- 8 872 395	164 411 683
Germania	336 225 054	- 20 079 223	316 145 831
Estonia	13 044 203	- 906 029	12 138 174
Irlanda	121 759 321	7 629 458	129 388 779
Grecia	108 278 950	- 6 678 408	101 600 542
Spagna	689 574 892	- 42 217 946	647 356 946
Francia	1 383 765 970	- 84 367 116	1 299 398 854
Croazia	27 293 273	- 1 407 489	25 885 784
Italia	1 017 390 340	- 64 003 124	953 387 216
Cipro	10 522 988	- 510 063	10 012 925
Lettonia	16 284 856	- 1 495 895	14 788 961
Lituania	23 513 828	- 1 574 901	21 938 927
Lussemburgo	21 599 445	- 763 313	20 836 132
Ungheria	68 700 073	- 3 385 183	65 314 890
Malta	5 748 498	- 245 372	5 503 126
Paesi Bassi	73 648 300	- 5 205 535	68 442 765
Austria	36 358 479	- 1 733 366	34 625 113
Polonia	257 315 203	- 20 907 626	236 407 577
Portogallo	111 563 815	- 6 977 203	104 586 612
Romania	105 102 831	- 7 290 087	97 812 744

Stati membri	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
Slovenia	24 047 272	- 1 174 954	22 872 318
Slovacchia	48 363 672	- 2 348 271	46 015 401
Finlandia	129 001 366	- 5 587 189	123 414 177
Svezia	52 127 140	- 5 189 711	46 937 429
Regno Unito	-5 238 450 688	305 859 810	-4 932 590 878
Totale dell'articolo 1 5 0	0	0	0

CAPITOLO 1 6 — RIDUZIONE LORDA DEL CONTRIBUTO RNL ANNUO CONCESSA AI PAESI BASSI E ALLA SVEZIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
1 6	Riduzione lorda del contributo rnl annuo concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia			
1 6 0	<i>Riduzione lorda del contributo RNL annuo concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE, Euratom</i>	0		0
	Capitolo 1 6 — Totale	0		0

Articolo 1 6 0 — Riduzione lorda del contributo RNL annuo concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE, Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
0		0

Commento

Articolo destinato a riportare le riduzioni del contributo annuo RNL di alcuni Stati membri conformemente alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39), in particolare l'articolo 10a, paragrafo 6.

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5.

Stati membri	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
Belgio	31 168 279	74 496	31 242 775
Bulgaria	3 222 004	277 106	3 499 110
Repubblica ceca	11 753 211	633 583	12 386 794
Danimarca	- 120 834 144	497 962	- 120 336 182
Germania	236 108 063	2 669 837	238 777 900
Estonia	1 567 719	6 597	1 574 316
Irlanda	14 633 658	2 148 014	16 781 672
Grecia	13 013 518	164 031	13 177 549
Spagna	82 876 639	1 085 294	83 961 933
Francia	166 308 075	2 223 429	168 531 504
Croazia	3 280 245	77 131	3 357 376
Italia	122 275 177	1 378 758	123 653 935
Cipro	1 264 707	33 965	1 298 672
Lettonia	1 957 197	- 39 075	1 918 122
Lituania	2 826 012	19 458	2 845 470
Lussemburgo	2 595 932	106 506	2 702 438
Ungheria	8 256 726	214 589	8 471 315
Malta	690 884	22 869	713 753
Paesi Bassi	- 705 619 608	- 24 916	- 705 644 524
Austria	25 532 095	619 481	26 151 576
Polonia	30 925 458	- 263 491	30 661 967
Portogallo	13 408 310	156 531	13 564 841
Romania	12 631 796	54 477	12 686 273
Slovenia	2 890 124	76 406	2 966 530
Slovacchia	5 812 594	155 585	5 968 179
Finlandia	15 504 044	502 725	16 006 769
Svezia	- 164 988 163	- 1 154 563	- 166 142 726
Regno Unito	180 939 448	- 11 716 785	169 222 663
Totale dell'articolo 1 6 0	0	0	0

TITOLO 3 — ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
3 0	Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente	6 404 529 791		6 404 529 791
3 1	Saldi e adeguamenti dei saldi basati sull'imposta sul valore aggiunto relativi agli esercizi precedenti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 10b, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014	p.m.		p.m.
3 2	Saldi e adeguamenti di saldi basati sul reddito/prodotto nazionale lordo relativi agli esercizi precedenti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 10b, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014	p.m.		p.m.
3 3	COMPENSAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI PER L'IVA E LE RISORSE PROPRIE BASATE SULL'RNL DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.		p.m.
3 4	Adeguamento relativo alla non partecipazione di taluni Stati membri a determinate politiche dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia	p.m.		p.m.
3 5	Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito	p.m.		0
3 6	Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito	p.m.		p.m.
3 7	ADEGUAMENTO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI SULLE RISORSE PROPRIE	p.m.		p.m.
	Titolo 3 — Totale	6 404 529 791		6 404 529 791

CAPITOLO 3 5 — RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
3 5	Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito			
3 5 0	<i>Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito</i>			
3 5 0 4	Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito	p.m.	0	0
	<i>Articolo 3 5 0 — Totale parziale</i>	p.m.		0
	Capitolo 3 5 — Totale	p.m.		0

Articolo 3 5 0 — Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

Voce 3 5 0 4 — Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

Dati in cifre

Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
p.m.	0	0

Commento

Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito.

Le cifre corrispondono al risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo della correzione per l'esercizio 2013.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare gli articoli 4 e 5.

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare gli articoli 4 e 5.

Stati membri	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
Belgio	p.m.	3 427 431	3 427 431
Bulgaria	p.m.	1 515 290	1 515 290
Repubblica ceca	p.m.	2 998 256	2 998 256
Danimarca	p.m.	6 889 492	6 889 492
Germania	p.m.	8 754 255	8 754 255
Estonia	p.m.	368 634	368 634
Irlanda	p.m.	5 640 096	5 640 096
Grecia	p.m.	2 191 253	2 191 253
Spagna	p.m.	- 651 779	- 651 779
Francia	p.m.	18 525 521	18 525 521
Croazia	p.m.	824 776	824 776
Italia	p.m.	25 072 902	25 072 902
Cipro	p.m.	228 695	228 695
Lettonia	p.m.	81 908	81 908
Lituania	p.m.	1 117 632	1 117 632
Lussemburgo	p.m.	2 999 679	2 999 679
Ungheria	p.m.	1 214 768	1 214 768
Malta	p.m.	320 388	320 388
Paesi Bassi	p.m.	1 151 037	1 151 037
Austria	p.m.	418 805	418 805
Polonia	p.m.	2 257 310	2 257 310
Portogallo	p.m.	1 399 728	1 399 728
Romania	p.m.	2 993 513	2 993 513
Slovenia	p.m.	916 682	916 682
Slovacchia	p.m.	2 214 808	2 214 808
Finlandia	p.m.	4 965 839	4 965 839
Svezia	p.m.	565 841	565 841
Regno Unito	p.m.	- 98 402 760	- 98 402 760
Totale della voce 3 5 0 4	p.m.	0	0

TITOLO 7 — INTERESSI DI MORA E MULTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
7 0	INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE	20 000 000		20 000 000
7 1	MULTE E PENALITÀ	1 100 000 000	2 110 000 000	3 210 000 000
	Titolo 7 — Totale	1 120 000 000	2 110 000 000	3 230 000 000

CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
7 1	MULTE E PENALITÀ			
7 1 0	<i>Multe, penalità periodiche e altre sanzioni connesse all'attuazione delle norme in materia di concorrenza</i>	1 100 000 000	2 110 000 000	3 210 000 000
7 1 1	<i>Penalità e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato</i>	p.m.		p.m.
7 1 2	<i>Multe che sanzionano le frodi e le irregolarità commesse a danno degli interessi finanziari dell'Unione</i>	p.m.		p.m.
7 1 3	<i>Multe nell'ambito della governance economica dell'Unione — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.		p.m.
7 1 9	<i>Altre multe e penalità</i>			
7 1 9 0	Altre multe e penalità — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
7 1 9 1	Altre multe e penalità senza destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 7 1 9 — Totale parziale</i>	p.m.		p.m.
	Capitolo 7 1 — Totale	1 100 000 000	2 110 000 000	3 210 000 000

Articolo 7 1 0 — Multe, penalità periodiche e altre sanzioni connesse all'attuazione delle norme in materia di concorrenza

Dati in cifre

Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
1 100 000 000	2 110 000 000	3 210 000 000

Commento

La Commissione può infliggere multe, penalità di mora e altre sanzioni alle imprese e associazioni di imprese quando non rispettano i divieti stipulati o non adempiono gli obblighi imposti dai regolamenti menzionati in appresso o dagli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le multe devono essere pagate in generale entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione. Tuttavia, la Commissione non riscuote l'importo dovuto se l'impresa ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'impresa deve fornire alla Commissione un pagamento provvisorio o una garanzia finanziaria che copra sia il capitale del debito che gli interessi o le maggiorazioni entro la data di scadenza del termine di pagamento.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

VOLUME III

SEZIONE III - COMMISSIONE

ENTRATE — ENTRATE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
4	Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi dell'Unione	1 138 640 638		1 138 640 638
5	Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione	70 000 000		70 000 000
6	Contributi e restituzioni in relazione ad accordi e programmi dell'Unione	60 000 000		60 000 000
7	Interessi di mora e multe	1 120 000 000	2 110 000 000	3 230 000 000
8	Assunzione ed erogazione di prestiti	6 928 960		6 928 960
9	Entrate varie	25 000 000		25 000 000
	Totale	2 420 569 598	2 110 000 000	4 530 569 598

TITOLO 7 — INTERESSI DI MORA E MULTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
7 0	INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE	20 000 000		20 000 000
7 1	MULTE E PENALITÀ	1 100 000 000	2 110 000 000	3 210 000 000
	Titolo 7 — Totale	1 120 000 000	2 110 000 000	3 230 000 000

CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
7 1	MULTE E PENALITÀ			
7 1 0	<i>Multe, penalità periodiche e altre sanzioni connesse all'attuazione delle norme in materia di concorrenza</i>	1 100 000 000	2 110 000 000	3 210 000 000
7 1 1	<i>Penalità di mora e somme forfetarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato</i>	p.m.		p.m.
7 1 2	<i>Multe che sanzionano le frodi e le irregolarità commesse a danno degli interessi finanziari dell'Unione</i>	p.m.		p.m.
7 1 3	<i>Multe nell'ambito della governance economica dell'Unione — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.		p.m.
7 1 9	<i>Altre multe e penalità</i>			
7 1 9 0	Altre multe e penalità — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
7 1 9 1	Altre multe e penalità senza destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 7 1 9 — Totale parziale</i>	p.m.		p.m.
	Capitolo 7 1 — Totale	1 100 000 000	2 110 000 000	3 210 000 000

Articolo 7 1 0 — Multe, penalità periodiche e altre sanzioni connesse all'attuazione delle norme in materia di concorrenza

Dati in cifre

Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
1 100 000 000	2 110 000 000	3 210 000 000

Commento

La Commissione può infliggere multe, penalità di mora e altre sanzioni alle imprese e associazioni di imprese quando non rispettano i divieti stipulati o non adempiono gli obblighi imposti dai regolamenti menzionati in appresso o dagli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le multe devono essere pagate in generale entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione. Tuttavia, la Commissione non riscuote l'importo dovuto se l'impresa ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'impresa deve fornire alla Commissione un pagamento provvisorio o una garanzia finanziaria che copra sia il capitale del debito che gli interessi o le maggiorazioni entro la data di scadenza del termine di pagamento.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

SPESE — SPESE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01	Affari economici e finanziari	3 361 394 801	3 115 247 301			3 361 394 801	3 115 247 301
02	Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI	2 455 727 091	2 260 420 906			2 455 727 091	2 260 420 906
03	Concorrenza	108 427 562	108 427 562			108 427 562	108 427 562
04	Occupazione, affari sociali e inclusione	14 313 326 529	10 725 565 124		-1 150 000 000	14 313 326 529	9 575 565 124
05	Agricoltura e sviluppo rurale	57 537 879 867	54 110 140 315	-3 400 000	-781 900 000	57 534 479 867	53 328 240 315
06	Mobilità e trasporti	3 783 964 054	1 815 351 093			3 783 964 054	1 815 351 093
07	Ambiente	472 838 520	388 338 137			472 838 520	388 338 137
08	Ricerca e Innovazione	6 192 803 780	5 911 660 897			6 192 803 780	5 911 660 897
09	Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie	2 008 048 360	2 164 759 630			2 008 048 360	2 164 759 630
10	Ricerca diretta	401 736 330	401 569 370			401 736 330	401 569 370
11	Affari marittimi e pesca	1 090 330 395	752 871 678	-207 268	-207 268	1 090 123 127	752 664 410
		14 809 522	14 809 522	-11 166 522	-10 361 522	3 643 000	4 448 000
		1 105 139 917	767 681 200	-11 373 790	-10 568 790	1 093 766 127	757 112 410
12	Stabilità finanziaria, servizi finanziari e unione dei mercati dei capitali	85 913 287	88 425 287			85 913 287	88 425 287
		4 856 000	3 267 000			4 856 000	3 267 000
		90 769 287	91 692 287			90 769 287	91 692 287
13	Politica regionale e urbana	39 825 339 821	26 768 072 268	-46 000 000	-4 815 693 246	39 779 339 821	21 952 379 022
		23 625 000	12 375 000			23 625 000	12 375 000
		39 848 964 821	26 780 447 268			39 802 964 821	21 964 754 022
14	Fiscalità e unione doganale	178 361 995	161 007 995			178 361 995	161 007 995
15	Istruzione e cultura	3 366 357 284	3 146 029 354			3 366 357 284	3 146 029 354
16	Comunicazione	211 571 438	210 059 438			211 571 438	210 059 438
17	Salute e sicurezza degli alimenti	564 254 603	541 521 603	-560 000	-560 000	563 694 603	540 961 603
18	Migrazione e Affari interni	3 419 137 519	2 800 013 252		-259 650 000	3 419 137 519	2 540 363 252
		40 000 000	28 000 000		-28 000 000	40 000 000	p.m.
		3 459 137 519	2 828 013 252		-287 650 000	3 459 137 519	2 540 363 252
19	Strumenti di politica estera	738 187 747	699 292 859			738 187 747	699 292 859
20	Commercio	113 201 323	111 701 323			113 201 323	111 701 323
21	Cooperazione internazionale e sviluppo	3 702 842 929	3 339 435 538			3 702 842 929	3 339 435 538
22	Politica di vicinato e negoziati di allargamento	4 508 080 400	3 856 253 509		-673 288 174	4 508 080 400	3 182 965 335
23	Aiuti umanitari e protezione civile	1 052 651 277	1 254 755 387			1 052 651 277	1 254 755 387
24	Lotta contro la frode	82 246 700	80 192 081			82 246 700	80 192 081
25	Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione	232 305 442	232 055 442			232 305 442	232 055 442
26	Amministrazione della Commissione	1 065 512 732	1 063 133 732			1 065 512 732	1 063 133 732
		4 644 253	4 644 253			4 644 253	4 644 253
		1 070 156 985	1 067 777 985			1 070 156 985	1 067 777 985
27	Bilancio	76 142 758	76 142 758			76 142 758	76 142 758
28	Audit	19 227 094	19 227 094			19 227 094	19 227 094
29	Statistiche	143 533 663	127 573 663			143 533 663	127 573 663
30	Pensioni e spese connesse	1 796 802 000	1 796 802 000			1 796 802 000	1 796 802 000
31	Servizi linguistici	407 877 123	407 877 123			407 877 123	407 877 123
32	Energia	1 643 319 742	1 316 740 381			1 643 319 742	1 316 740 381
33	Giustizia e consumatori	270 997 258	238 117 353			270 997 258	238 117 353
34	Azione per il clima	146 724 470	102 431 675			146 724 470	102 431 675
40	Riserve	594 658 775	378 095 775	-11 166 522	-38 361 522	583 492 253	339 734 253
	Totale	155 971 724	130 569 308	-61 333 790	-7 719 660 210	155 910 390	122 849 648
		669	903			879	693
	di cui Riserve: 40 01 40, 40 02 41	87 934 775	63 095 775	-11 166 522	-38 361 522	76 768 253	24 734 253

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 01	Spese amministrative del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»		103 133 045	103 133 045			103 133 045	103 133 045
04 02	Fondo sociale europeo	1	13 399 726 072	9 891 741 079		-1 150 000 000	13 399 726 072	8 741 741 079
04 03	Occupazione, affari sociali e inclusione		264 640 500	214 691 000			264 640 500	214 691 000
04 04	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)	9	p.m.	25 000 000			p.m.	25 000 000
04 05	Strumento di assistenza preadesione — Occupazione, politiche sociali e sviluppo delle risorse umane	4	p.m.	50 000 000			p.m.	50 000 000
04 06	Fondo di aiuti europei agli indigenti	1	545 826 912	441 000 000			545 826 912	441 000 000
	Titolo 04 — Totale		14 313 326 529	10 725 565 124		-1 150 000 000	14 313 326 529	9 575 565 124

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 02	Fondo sociale europeo							
04 02 01	<i>Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 1 (2000-2006)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 02	<i>Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 03	<i>Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 1 (prima del 2000)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 04	<i>Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 2 (2000-2006)</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 05	<i>Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 2 (prima del 2000)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 06	<i>Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 3 (2000-2006)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 07	<i>Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 3 (prima del 2000)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 08	<i>Completamento di Equal (2000-2006)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 09	<i>Completamento d'iniziative comunitarie precedenti al 2000</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 10	<i>Completamento del Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 11	<i>Completamento del Fondo sociale europeo — Azioni innovatrici e assistenza tecnica (prima del 2000)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 17	<i>Completamento del Fondo sociale europeo — Convergenza (2007-2013)</i>	1.2	p.m.	510 000 000			p.m.	510 000 000
04 02 18	<i>Completamento del Fondo sociale europeo — PEACE (2007-2013)</i>	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 19	<i>Completamento del Fondo sociale europeo — Competitività regionale e occupazione (2007-2013)</i>	1.2	p.m.	190 000 000			p.m.	190 000 000
04 02 20	<i>Completamento del Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)</i>	1.2	p.m.	500 000			p.m.	500 000
04 02 60	<i>Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»</i>	1.2	7 346 787 700	4 979 660 000		-667 462 307	7 346 787 700	4 312 197 693
04 02 61	<i>Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»</i>	1.2	1 907 753 625	1 109 539 000		-148 720 085	1 907 753 625	960 818 915
04 02 62	<i>Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»</i>	1.2	3 629 184 747	2 490 475 000		-333 817 608	3 629 184 747	2 156 657 392
04 02 63	<i>Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa</i>							
04 02 63 01	Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa	1.2	16 000 000	11 000 000			16 000 000	11 000 000
04 02 63 02	Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro	1.2	p.m.	567 079			p.m.	567 079
	<i>Articolo 04 02 63 — Totale parziale</i>		16 000 000	11 567 079			16 000 000	11 567 079
04 02 64	<i>Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile</i>	1.2	500 000 000	600 000 000			500 000 000	600 000 000
	Capitolo 04 02 — Totale		13 399 726 072	9 891 741 079		-1 150 000 000	13 399 726 072	8 741 741 079

Commento

L'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale enunciati nell'articolo 174 sia sostenuta dall'azione svolta dall'Unione attraverso i Fondi strutturali, fra cui il Fondo sociale europeo (FSE). I compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei Fondi strutturali sono definiti in conformità dell'articolo 177 TFUE.

L'articolo 80 del regolamento finanziario impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile.

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme precise sulle rettifiche finanziarie applicabili al FSE.

Le eventuali entrate provenienti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritte agli articoli 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 o 6 5 4 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

L'articolo 177 del regolamento finanziario illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso degli importi del prefinanziamento applicabili al FSE.

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla voce 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 83, 100 e 102.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4, l'articolo 80 e l'articolo 177.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2005.

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

Articolo 04 02 60 — Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 346 787 700	4 979 660 000		-667 462 307	7 346 787 700	4 312 197 693

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno FSE nell'ambito dell'obiettivo di crescita e occupazione nelle regioni meno sviluppate, per il periodo di programmazione 2014-2020. Il processo di recupero di tali regioni arretrate dal punto di vista economico e sociale richiede un impegno sostenuto a lungo termine. Questa categoria riguarda le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27.

La promozione della parità tra donne e uomini a livello orizzontale e mediante azioni specifiche dovrebbe essere parte integrante del sostegno fornito dal FSE, al fine di migliorare l'occupabilità delle donne e la loro partecipazione al mercato del lavoro. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla non discriminazione sul mercato del lavoro, alla lotta contro la femminilizzazione della povertà, all'accesso all'istruzione e all'assistenza all'infanzia a prezzi accessibili.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 04 02 61 — Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 907 753 625	1 109 539 000		-148 720 085	1 907 753 625	960 818 915

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno fornito dal FSE nell'ambito dell'obiettivo di investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nel periodo di programmazione 2014-2020 in una nuova categoria di regioni, le «regioni in transizione», che sostituisce il sistema di *phasing-in* e *phasing-out* del periodo 2007-2013. Questa categoria comprende tutte le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media PIL dell'UE-27.

Azioni specifiche nell'ambito dell'integrazione della dimensione di genere e della parità di genere dovrebbero essere parte integrante del sostegno fornito dal FSE, al fine di migliorare l'occupabilità delle donne e la loro partecipazione al mercato del lavoro. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla non discriminazione sul mercato del lavoro, alla lotta contro la femminilizzazione della povertà, all'accesso all'istruzione e all'assistenza all'infanzia a prezzi accessibili.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 04 02 62 — Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 629 184 747	2 490 475 000		-333 817 608	3 629 184 747	2 156 657 392

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno FSE nell'ambito dell'obiettivo di crescita e occupazione nelle regioni più sviluppate, per il periodo di programmazione 2014-2020. Mentre gli interventi nelle regioni meno sviluppate rimarranno una priorità per la politica di coesione, lo stanziamento è destinato a coprire sfide importanti alle quali tutti gli Stati membri devono rispondere, ad esempio la concorrenza globale nell'economia della conoscenza, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e la polarizzazione sociale esacerbata dal clima economico attuale. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite superiore al 90 % della media dell'UE-27.

Azioni specifiche nell'ambito dell'integrazione della dimensione di genere e della parità di genere dovrebbero essere parte integrante del sostegno fornito dal FSE, al fine di migliorare l'occupabilità delle donne e la loro partecipazione al mercato del lavoro. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla non discriminazione sul mercato del lavoro, alla lotta contro la femminilizzazione della povertà, all'accesso all'istruzione e ai servizi per l'infanzia a prezzi accessibili.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a).

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 01	Spese amministrative del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»		135 331 385	135 331 385	-900 000	-900 000	134 431 385	134 431 385
05 02	Migliorare la competitività del settore agricolo tramite interventi sui mercati agricoli	2	2 806 800 000	2 766 337 000			2 806 800 000	2 766 337 000
05 03	Pagamenti diretti volti a contribuire ai redditi delle aziende agricole, limitare le fluttuazioni del reddito agricolo e conseguire gli obiettivi in materia di ambiente e clima	2	39 661 700 000	39 661 700 000			39 661 700 000	39 661 700 000
05 04	Sviluppo rurale	2	14 355 548 697	11 201 022 443	-1 500 000	-780 000 000	14 354 048 697	10 421 022 443
05 05	Strumento di assistenza preadesione — Agricoltura e sviluppo regionale	4	199 000 000	89 970 000			199 000 000	89 970 000
05 06	Aspetti internazionali del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»	4	8 285 849	8 285 849			8 285 849	8 285 849
05 07	Audit delle spese agricole finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)	2	85 279 139	83 900 515			85 279 139	83 900 515
05 08	Strategia politica e coordinamento per il settore «Agricoltura e sviluppo rurale»	2	48 810 940	41 944 954	-1 000 000	-1 000 000	47 810 940	40 944 954
05 09	Orizzonte 2020 — Ricerca e innovazione nel settore agricolo	1	237 123 857	121 648 169			237 123 857	121 648 169
	TITOLO 05 — Totale		57 537 879 867	54 110 140 315	-3 400 000	-781 900 000	57 534 479 867	53 328 240 315

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
05 01	Spese amministrative del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»				
05 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»	5.2	100 777 140		100 777 140
05 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»				
05 01 02 01	Personale esterno	5.2	3 419 215		3 419 215
05 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	6 490 597		6 490 597
	<i>Articolo 05 01 02 — Totale parziale</i>		9 909 812		9 909 812
05 01 03	Spese connesse ad attrezzature e servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»	5.2	6 292 864		6 292 864
05 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»				
05 01 04 01	Spese di supporto per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica non operativa	2	7 682 000	-900 000	6 782 000
05 01 04 03	Spese di supporto per l'assistenza preadesione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (IPA)	4	459 960		459 960
05 01 04 04	Spese di supporto per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Assistenza tecnica non operativa	2	4 910 000		4 910 000
	<i>Articolo 05 01 04 — Totale parziale</i>		13 051 960	-900 000	12 151 960
05 01 05	Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»				
05 01 05 01	Spese relative ai funzionari e personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1.1	1 535 400		1 535 400
05 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1.1	433 545		433 545
05 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1.1	830 664		830 664
	<i>Articolo 05 01 05 — Totale parziale</i>		2 799 609		2 799 609
05 01 06	Agenzie esecutive				
05 01 06 01	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari – Contributo dal programma di promozione agricola	2	2 500 000		2 500 000
	<i>Articolo 05 01 06 — Totale parziale</i>		2 500 000		2 500 000
	Capitolo 05 01 — Totale		135 331 385	-900 000	134 431 385

Commento

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutti gli articoli e a tutte le voci di bilancio del presente capitolo, salvo indicazione contraria.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Articolo 05 01 04 — Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

Regolamento (EU) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

Voce 05 01 04 01 — Spese di supporto per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica non operativa

Dati in cifre

Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
7 682 000	-900 000	6 782 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le attività di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, nonché misure di valutazione, revisione e controllo necessarie per l'attuazione della politica agricola comune e in particolare le misure previste all'articolo 6, lettere a), d), e) e f) del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Sono comprese le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma concernente le risorse genetiche istituito dal regolamento (CE) n. 870/2004, nonché le spese di finanziamento dell'organo di conciliazione nell'ambito della liquidazione dei conti della politica agricola comune (onorari, materiale, viaggi e riunioni).

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 174 del regolamento finanziario.

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 04	Sviluppo rurale							
05 04 01	Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006							
05 04 01 14	Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 05 04 01 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 04 03	Completamento di altre misure							
05 04 03 02	Risorse genetiche vegetali e animali — Completamento delle misure precedenti	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 05 04 03 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 04 05	Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2007-2013)							
05 04 05 01	Programmi di sviluppo rurale	2	p.m.	1 280 000 000		-780 000 000	p.m.	500 000 000
05 04 05 02	Assistenza tecnica operativa	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 05 04 05 — Totale parziale</i>		p.m.	1 280 000 000		-780 000 000	p.m.	500 000 000
05 04 51	Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Orientamento — Periodo di programmazione precedente il 2000	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 04 52	Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Orientamento e dello strumento temporaneo a favore dello sviluppo rurale nei nuovi Stati membri finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 04 60	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — FEASR (2014 - 2020)							
05 04 60 01	Promozione dello sviluppo rurale sostenibile e di un settore agricolo unionale più equilibrato sotto il profilo territoriale e ambientale, innovativo e rispettoso del clima	2	14 337 026 697	9 902 000 000			14 337 026 697	9 902 000 000
05 04 60 02	Assistenza tecnica operativa	2	18 522 000	19 022 443	-1 500 000		17 022 000	19 022 443
05 04 60 03	Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 05 04 60 — Totale parziale</i>		14 355 548 697	9 921 022 443	-1 500 000		14 354 048 697	9 921 022 443
	Capitolo 05 04 — Totale		14 355 548 697	11 201 022 443	-1 500 000	-780 000 000	14 354 048 697	10 421 022 443

Articolo 05 04 05 — Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2007-2013)

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 1 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 177 del regolamento finanziario.

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutte le linee del presente articolo salvo diversa indicazione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

Atti di riferimento

Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), GU L 105 del 13.4.2013, pag. 1.

Voce 05 04 05 01 — Programmi di sviluppo rurale

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 280 000 000		-780 000 000	p.m.	500 000 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli stanziamenti dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articolo 05 04 60 — Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — FEASR (2014 - 2020)

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 1 dello stato delle entrate relative ai programmi 2014-2020 possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi linea di tale capitolo conformemente agli articoli 21 e 177 del regolamento finanziario.

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutte le linee del presente articolo salvo diversa indicazione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Voce 05 04 60 02 — Assistenza tecnica operativa

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 522 000	19 022 443	-1 500 000		17 022 000	19 022 443

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le misure di assistenza tecnica per iniziativa della Commissione, previste dagli articoli da 51 a 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013, dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Lo stanziamento comprende la Rete europea per lo sviluppo rurale e la Rete del partenariato europeo per l'innovazione.

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 08	Strategia politica e coordinamento per il settore «Agricoltura e sviluppo rurale»							
05 08 01	Rete di informazione contabile agricola (RICA)	2	18 000 830	17 811 386			18 000 830	17 811 386
05 08 02	Indagini sulla struttura delle aziende agricole	2	250 000	1 436 500			250 000	1 436 500
05 08 03	Ristrutturazione dei sistemi di indagini agricole	2	16 090 110	7 330 573			16 090 110	7 330 573
05 08 06	Azioni di informazione sulla politica agricola comune	2	8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000
05 08 09	Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica operativa	2	6 270 000	6 270 000	-1 000 000	-1 000 000	5 270 000	5 270 000
05 08 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
05 08 77 06	Azione preparatoria — Osservatorio dei prezzi e dei margini agricoli	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 08 77 08	Progetto pilota — Programma di scambio per giovani agricoltori	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 08 77 09	Azione preparatoria — Risorse genetiche vegetali e animali dell'Unione	2	p.m.	384 800			p.m.	384 800
05 08 77 10	Progetto pilota — Agropolo: sviluppo di una regione transfrontaliera europea modello di agribusiness	2	p.m.	201 695			p.m.	201 695
05 08 77 11	Progetto pilota — Agroforestazione	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 08 77 12	Progetto pilota — Piccoli comuni ecosociali	2	p.m.	120 000			p.m.	120 000
05 08 77 13	Progetto pilota — Migliorare i criteri e le strategie di prevenzione e gestione delle crisi nel settore agricolo	2	p.m.	90 000			p.m.	90 000
05 08 77 14	Progetto pilota — Ristrutturazione della filiera del miele e programma di allevamento e selezione di api resistenti alla varroa	2	200 000	210 000			200 000	210 000
05 08 77 15	Progetto pilota — Analisi dei modi migliori con cui le organizzazioni di produttori (OP) possono formarsi, svolgere le loro attività ed essere sostenute	2	p.m.	90 000			p.m.	90 000
	<i>Articolo 05 08 77 — Totale parziale</i>		200 000	1 096 495			200 000	1 096 495
05 08 80	Partecipazione dell'Unione a: «Nutrire il pianeta — Energia per la vita», Esposizione universale del 2015 a Milano	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Capitolo 05 08 — Totale		48 810 940	41 944 954	-1 000 000	-1 000 000	47 810 940	40 944 954

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 174 del regolamento finanziario.

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutti gli articoli e a tutte le voci di bilancio del presente capitolo, salvo indicazione contraria.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Articolo 05 08 09 — Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica operativa

Dati in cifre

Bilancio 2017	Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017	Nuovo importo
6 270 000	-1 000 000	5 270 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese effettuate conformemente all'articolo 6, lettere a), d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Lo stanziamento comprende inoltre le spese per la costituzione di una banca di dati analitici per i prodotti del settore vitivinicolo di cui all'articolo 89, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 01	Spese amministrative del settore «Affari marittimi e pesca»		43 874 839	43 874 839			43 874 839	43 874 839
11 03	Contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ad altre organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile	2	123 590 478	118 590 478	-207 268	-207 268	123 383 210	118 383 210
			14 809 522	14 809 522	-11 166 522	-10 361 522	3 643 000	4 448 000
			138 400 000	133 400 000	-11 373 790	-10 568 790	127 026 210	122 831 210
11 06	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)	2	922 865 078	590 406 361			922 865 078	590 406 361
	TITOLO 11 — Totale		1 090 330 395	752 871 678	-207 268	-207 268	1 090 123 127	752 664 410
			14 809 522	14 809 522	-11 166 522	-10 361 522	3 643 000	4 448 000
	Totale + riserva		1 105 139 917	767 681 200	-11 373 790	-10 568 790	1 093 766 127	757 112 410

CAPITOLO 11 03 — CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 03	Contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ad altre organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile							
11 03 01	<i>Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi</i>	2	118 390 478	113 390 478			118 390 478	113 390 478
			14 809 522	14 809 522	-11 166 522	-10 361 522	3 643 000	4 448 000
			133 200 000	128 200 000			122 033 478	117 838 478
11 03 02	<i>Promozione dello sviluppo sostenibile della gestione della pesca e governance marittima conformemente agli obiettivi della PCP (contributi obbligatori agli organismi internazionali)</i>	2	5 200 000	5 200 000	-207 268	-207 268	4 992 732	4 992 732

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	Capitolo 11 03 — Totale		123 590 478	118 590 478	-207 268	-207 268	123 383 210	118 383 210
			14 809 522	14 809 522	-11 166 522	-10 361 522	3 643 000	4 448 000
	Totale + riserva		138 400 000	133 400 000	-11 373 790	-10 568 790	127 026 210	122 831 210

Articolo 11 03 01 — Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

Dati in cifre

	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 03 01	118 390 478	113 390 478			118 390 478	113 390 478
	14 809 522	14 809 522	-11 166 522	-10 361 522	3 643 000	4 448 000
Totale	133 200 000	128 200 000	-11 166 522	-10 361 522	122 033 478	117 838 478

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese derivanti dagli accordi in materia di pesca che l'Unione ha negoziato o intende rinnovare o rinegoziare con paesi terzi.

L'Unione può inoltre negoziare nuovi accordi di partenariato in materia di pesca che dovrebbero essere finanziati a titolo di questo articolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria dell'Unione per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), in particolare l'articolo 31.

Regolamenti e decisioni riguardanti la conclusione degli accordi/protocolli in materia di pesca tra l'Unione/Comunità e i governi dei paesi seguenti:

Status (a partire da Settembre 2016)	Paese	Base giuridica	Data	Gazzetta ufficiale	Durata
Accordi applicati in via provvisoria o in vigore (contropartita finanziaria dovuta nel 2017 iscritta all'articolo 11 03 01)	Capo Verde	Decisione 2014/948/UE	15 dicembre 2014	L 369, 24.12.2014	dal 23.12.2014 al 22.12.2018
	Costa d'Avorio	Decisione 2014/102/UE	28 gennaio 2014	L 54, 22.2.2014	dall'1.7.2013 al 30.6.2018
	Groenlandia	Decisione 2015/2103/UE	16 novembre 2015	L 305, 21.11.2015	dall'1.1.2016 al 31.12.2020
	Liberia	Decisione 2015/2312/UE	30 novembre 2015	L 328, 12.12.2015	dal 9.12.2015 all'8.12.2020
	Madagascar	Decisione 2014/929/UE	15 dicembre 2014	L 365, 19.12.2014	dall'1.1.2015 al 31.12.2018
	Mauritania	Decisione 2015/2191/UE	10 novembre 2015	L 315, 1.12.2015	dal 16.11.2015 al 15.11.2019
	Marocco	Decisione 2013/785/UE	16 dicembre 2013	L 349, 21.12.2013	dal 15.7.2014 al 14.7.2018
	São Tomé e Príncipe	Decisione 2014/334/UE	19 maggio 2014	L 168, 7.6.2014	Dal 23.5.2014 al 22.5.2018
	Seychelles	Decisione 2014/5/UE	16 dicembre 2013	L 4, 9.1.2014	dal 18.1.2014 al 17.1.2020
	Senegal	Decisione 2014/733/UE	8 ottobre 2014	L 304, 23.10.2014	dal 20.10.2014 al 19.10.2019
	Isole Cook	Decisione 2016/776/UE	29 aprile 2016	L 131, 20.5.2016	2016-2020 (la data esatta dipende dalla firma)
Accordi in fase di negoziato o procedura legislativa in corso	Maurizio	Decisione 2014/146/UE	28 gennaio 2014	L 79 del 18.3.2014.	dal 28.1.2014 al 27.1.2017
	Comore	Decisione 2014/369/UE	13 maggio 2014	L 179, 19.6.2014	dall'1.1.2014 al 31.12.2016
	Guinea-Bissau	Decisione 2014/782/UE	16 ottobre 2014	L 328, 13.11.2014	dal 24.11.2014 al

(compensazione finanziaria iscritta all'articolo 40 02 41)					23.11.2017
	Mozambico	Decisione 2012/306/UE	12 giugno 2012	L 153 del 14.6.2012	dall'1.2.2012 al 31.1.2015
	Gabon	Decisione 2013/462/UE	22 luglio 2013	L 250 del 20.9.2013	dal 24.7.2013 al 23.7.2016

Articolo 11 03 02 — Promozione dello sviluppo sostenibile della gestione della pesca e governance marittima conformemente agli obiettivi della PCP (contributi obbligatori agli organismi internazionali)

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 200 000	5 200 000	-207 268	-207 268	4 992 732	4 992 732

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare la partecipazione attiva dell'Unione alle organizzazioni internazionali di pesca incaricate di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche in alto mare. Esso copre tra l'altro i contributi obbligatori alle seguenti organizzazioni regionali di gestione della pesca e altre organizzazioni internazionali:

- Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (Ccamlr),
- Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO),
- Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT),
- Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC),
- Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO),
- Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (CTOI),
- Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM),
- Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO),
- Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA),
- Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC, ex MHLC),
- Accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (AIDCP),
- Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC),
- Organizzazione regionale di gestione della pesca del Pacifico meridionale (SPRFMO),
- Commissione della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT),
- Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS).

Stanziamiento destinato a coprire altresì i contributi finanziari dell'Unione agli organi creati dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 1982, in particolare l'Autorità internazionale dei fondali marini e il Tribunale internazionale per il diritto del mare.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

Decisione 81/691/CEE del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26).

Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10).

Decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24).

Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmata a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

Decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

Decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34).

Decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

Decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

Decisione 2005/938/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2005, relativa all'approvazione a nome della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (GU L 348 del 30.12.2005, pag. 26).

Decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

Decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

Decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), in particolare gli articoli 29 e 30.

Decisione (UE) 2015/2437 del Consiglio, del 14 dicembre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 27).

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 01	Spese amministrative del settore «Politica regionale e urbana»		89 356 102	89 356 102			89 356 102	89 356 102
			1 125 000	1 125 000			1 125 000	1 125 000
			90 481 102	90 481 102			90 481 102	90 481 102
13 03	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed altri interventi regionali		29 218 751	19 339 955		-4 700 820	29 218 751	14 639 134
			321	381		682	321	699
13 04	Fondo di coesione (FC)	1	9 080 135 577	5 748 249 495			9 080 135 577	5 748 249 495
13 05	Strumento di assistenza preadesione — Sviluppo regionale e cooperazione regionale e territoriale		115 060 568	264 279 412		-68 872 564	115 060 568	195 406 848
13 06	Fondo di solidarietà	9	1 287 200 013	1 287 200 013	-46 000 000	-46 000 000	1 241 200 013	1 241 200 013
13 07	Regolamento sugli aiuti	4	34 836 240	39 031 865			34 836 240	39 031 865
13 08	Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) — Assistenza tecnica operativa		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
			22 500 000	11 250 000			22 500 000	11 250 000
			22 500 000	11 250 000			22 500 000	11 250 000
Titolo 13 — Totale			39 825 339 821	26 768 072 268	-46 000 000	-4 815 693 246	39 779 339 821	21 952 379 022
			23 625 000	12 375 000			23 625 000	12 375 000
			39 848 964 821	26 780 447 268			39 802 964 821	21 964 754 022
Totale + riserva								

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed altri interventi regionali							
13 03 01	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 1 (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 02	Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 03	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 1 (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 04	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 05	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 06	Completamento di Urban (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 07	Completamento dei programmi precedenti — Iniziative comunitarie (anteriori al 2000)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 08	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 09	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovative (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 12	Contributo dell'Unione al Fondo internazionale per l'Irlanda	1.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 13	Completamento dell'iniziativa comunitaria Interreg III (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 14	Sostegno a favore delle regioni confinanti con i paesi candidati — Completamento di programmi precedenti (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 16	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza	1.2	p.m.	452 134 177			p.m.	452 134 177
13 03 17	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — PEACE	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 18	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e occupazione	1.2	p.m.	106 686 990			p.m.	106 686 990
13 03 19	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea	1.2	p.m.	25 585 650			p.m.	25 585 650
13 03 20	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa	1.2	p.m.	1 610 747			p.m.	1 610 747
13 03 31	Completamento dell'Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico, nonché miglioramento delle conoscenze sulla strategia delle macroregioni (2007-2013)	1.2	p.m.	154 965			p.m.	154 965
13 03 40	Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione di convergenza (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 41	Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione relativa alla competitività regionale e all'occupazione (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 60	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1.2	18 775 111 553	12 457 677 000		-3 441 410 203	18 775 111 553	9 016 266 797
13 03 61	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1.2	3 719 489 334	2 204 431 000		-491 788 711	3 719 489 334	1 712 642 289
13 03 62	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1.2	4 622 273 189	3 043 052 000		-510 253 467	4 622 273 189	2 532 798 533
13 03 63	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1.2	222 029 433	139 873 000			222 029 433	139 873 000
13 03 64	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea							
13 03 64 01	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea	1.2	1 731 601 443	783 299 000		-257 368 301	1 731 601 443	525 930 699
13 03 64 02	Partecipazione dei paesi candidati e candidati potenziali al FESR CTE — Contributo dalla rubrica 4 (IPA II)	4	9 396 205	1 312 500			9 396 205	1 312 500
13 03 64 03	Partecipazione dei paesi del vicinato europeo al FESR CTE — Contributo dalla rubrica 4 (strumento europeo di vicinato, ENI)	4	1 459 650	231 000			1 459 650	231 000
	Articolo 13 03 64 — Totale parziale		1 742 457 298	784 842 500		-257 368 301	1 742 457 298	527 474 199
13 03 65	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa							
13 03 65 01	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa	1.2	74 000 000	69 400 000			74 000 000	69 400 000

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 65 02	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro <i>Articolo 13 03 65 — Totale parziale</i>	1.2	p.m.	1 028 043			p.m.	1 028 043
			74 000 000	70 428 043			74 000 000	70 428 043
13 03 66	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Azioni innovative nell'ambito dello Sviluppo Urbano Sostenibile	1.2	53 090 514	42 472 411			53 090 514	42 472 411
13 03 67	Strategie macro-regionali 2014-2020 — Strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico — Assistenza tecnica	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 68	Strategie macro-regionali 2014-2020 — Strategia dell'Unione europea per la regione Danubiana — Assistenza tecnica	1.2	p.m.	500 000			p.m.	500 000
13 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
13 03 77 01	Progetto pilota — Coordinamento a livello paneuropeo dei metodi di integrazione dei rom	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 03	Azione preparatoria — Promozione di un contesto più favorevole al microcredito in Europa	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 06	Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione su scala globale	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 07	Azione preparatoria — Definizione del modello di governance per la regione danubiana dell'Unione — Coordinamento migliore ed efficace	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 08	Progetto pilota — Verso una comune identità regionale, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana	1.2	p.m.	322 551			p.m.	322 551
13 03 77 09	Azione preparatoria sul Forum atlantico per la strategia atlantica dell'Unione europea	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 10	Azione preparatoria — Accompagnamento di Mayotte o di qualsiasi altro territorio potenzialmente interessato nel passaggio allo status di regione ultraperiferica	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 12	Azione preparatoria — Verso un'identità regionale comune, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana	1.2	p.m.	1 234 347			p.m.	1 234 347
13 03 77 13	Progetto pilota — Politica di coesione e sinergie con i fondi di ricerca e sviluppo: la «scala di eccellenza»	1.2	p.m.	600 000			p.m.	600 000
13 03 77 14	Azione preparatoria — Una strategia regionale per la regione del Mare del Nord	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 15	Azione preparatoria — Città del mondo: cooperazione tra l'UE e i paesi terzi in merito allo sviluppo urbano	1.2	p.m.	750 000			p.m.	750 000
13 03 77 16	Progetto pilota — Lo stato effettivo e desiderato del potenziale economico nelle regioni diverse dalla capitale greca Atene	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 17	Azione preparatoria — Cooperazione UE-CELAC in materia di coesione territoriale	1.2	2 000 000	1 700 000			2 000 000	1 700 000
13 03 77 18	Azione preparatoria — Politica di coesione e sinergie con i fondi di ricerca e sviluppo: scala di eccellenza — la via da seguire	1.2	1 500 000	1 000 000			1 500 000	1 000 000
13 03 77 19	Azione preparatoria — Sostegno alla crescita e alla governance nelle regioni che accusano ritardi in termini di sviluppo	1.2	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
13 03 77 20	Azione preparatoria — I vantaggi economici competitivi e le potenzialità di specializzazione intelligente a livello regionale in Romania	1.2	p.m.	1 000 000			p.m.	1 000 000

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 77 21	Progetto pilota — Strategia dell'Unione per la regione adriatica e ionica (EUSAIR): realizzazione e preparazione di iniziative e progetti con un autentico valore aggiunto per l'intera regione	1.2	1 300 000	650 000			1 300 000	650 000
13 03 77 22	Azione preparatoria — Strategia macroregionale per il periodo 2014-2020: strategia dell'UE per la regione alpina	1.2	2 000 000	1 000 000			2 000 000	1 000 000
13 03 77 23	Azione preparatoria — Agenda urbana per l'UE	1.2	2 500 000	1 250 000			2 500 000	1 250 000
	<i>Articolo 13 03 77 — Totale parziale</i>		10 300 000	10 506 898			10 300 000	10 506 898
	Capitolo 13 03 — Totale		29 218 751	19 339 955		-4 700 820	29 218 751	14 639 134
			321	381		682	321	699

Commento

L'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale enunciati nell'articolo 174 sia sostenuta dall'azione svolta dall'Unione attraverso i Fondi strutturali, fra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). In conformità dell'articolo 176, il FESR è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali nell'Unione. I compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei Fondi strutturali sono definiti in conformità dell'articolo 177.

L'articolo 80 del regolamento finanziario impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile.

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme precise sulle rettifiche finanziarie applicabili al FESR.

Le eventuali entrate provenienti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritte agli articoli 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 o 6 5 4 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

L'articolo 177 del regolamento finanziario illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso del prefinanziamento applicabili al FESR.

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla linea di bilancio 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175, 176 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

Regolamento (CE) n. 1783/1999, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 83, 100 e 102.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4, l'articolo 80 e l'articolo 177.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

Articolo 13 03 60 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 775 111 553	12 457 677 000		-3 441 410 203	18 775 111 553	9 016 266 797

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nelle regioni meno sviluppate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Il processo di recupero di tali regioni arretrate dal punto di vista economico e sociale richiede sforzi sostenuti a lungo termine. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media del PIL dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Articolo 13 03 61 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 719 489 334	2 204 431 000		-491 788 711	3 719 489 334	1 712 642 289

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nel periodo 2014-2020 in una nuova categoria di regioni, le «regioni in transizione», che sostituisce il sistema del phasing-out e phasing-in, in vigore nel periodo 2007-2013. Questa categoria comprende le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Articolo 13 03 62 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 622 273 189	3 043 052 000		-510 253 467	4 622 273 189	2 532 798 533

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nelle regioni più sviluppate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Mentre gli interventi nelle regioni meno sviluppate rimarranno una priorità per la politica di coesione, lo stanziamento è destinato a coprire sfide importanti alle quali tutti gli Stati membri devono rispondere, ad esempio la concorrenza globale nell'economia della conoscenza, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e la polarizzazione sociale esacerbata dal clima economico attuale. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite superiore al 90 % della media dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Articolo 13 03 64 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2014-2020. Esso intende finanziare la cooperazione transfrontaliera tra regioni limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più ampi e la cooperazione interregionale. Esso comprende inoltre il sostegno ad attività di cooperazione alle frontiere esterne dell'Unione, finanziato nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e dello strumento di assistenza preadesione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag.259).

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Voce 13 03 64 01 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 731 601 443	783 299 000		-257 368 301	1 731 601 443	525 930 699

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2014-2020. Esso intende finanziare la cooperazione transfrontaliera tra regioni limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più ampi e la cooperazione interregionale.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag.259).

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 05	Strumento di assistenza preadesione — Sviluppo regionale e cooperazione regionale e territoriale							
13 05 01	Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di progetti precedenti (2000-2006)							
13 05 01 01	Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di altri interventi precedenti (2000-2006)	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 05 01 02	Strumento per le politiche strutturali di preadesione — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 13 05 01 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 05 02	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Completamento della componente di sviluppo regionale (2007-2013)	4	p.m.	172 258 377		-9 473 967	p.m.	162 784 410
13 05 03	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Completamento della componente di cooperazione transfrontaliera (CBC) (2007-2013)							
13 05 03 01	Completamento della cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla sottorubrica 1b	1.2	p.m.	20 988 371		-15 422 489	p.m.	5 565 882
13 05 03 02	Completamento della cooperazione transfrontaliera (CBC) e partecipazione dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale dei Fondi strutturali — Contributo dalla rubrica 4	4	p.m.	6 569 630			p.m.	6 569 630
	<i>Articolo 13 05 03 — Totale parziale</i>		p.m.	27 558 001		-15 422 489	p.m.	12 135 512
13 05 60	Sostegno ad Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo¹, Montenegro, Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia							
13 05 60 01	Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 05 60 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 13 05 60 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 05 61	Sostegno all'Islanda							
13 05 61 01	Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 05 61 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 13 05 61 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

¹ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di giustizia internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 05 62	<i>Sostegno alla Turchia</i>							
13 05 62 01	Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 05 62 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 13 05 62 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 05 63	<i>Integrazione regionale e cooperazione territoriale</i>							
13 05 63 01	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b	1.2	57 530 284	32 231 517		-21 988 054	57 530 284	10 243 463
13 05 63 02	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4	4	57 530 284	32 231 517		-21 988 054	57 530 284	10 243 463
	<i>Articolo 13 05 63 — Totale parziale</i>		115 060 568	64 463 034		-43 976 108	115 060 568	20 486 926
	Capitolo 13 05 — Totale		115 060 568	264 279 412		-68 872 564	115 060 568	195 406 848

Articolo 13 05 02 — Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Completamento della componente di sviluppo regionale (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	172 258 377		-9 473 967	p.m.	162 784 410

Commento

Stanziamiento destinato al finanziamento di impegni ancora da liquidare relativi a esercizi precedenti.

A norma dell'articolo 105 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Articolo 13 05 03 — Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Completamento della componente di cooperazione transfrontaliera (CBC) (2007-2013)

Voce 13 05 03 01 — Completamento della cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla sottorubrica 1b

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	20 988 371		-15 422 489	p.m.	5 565 882

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare nell'ambito del contributo 2007-2013 del Fondo europeo di sviluppo regionale per i progetti di cooperazione transfrontaliera e per l'assistenza tecnica offerta fuori della Commissione e richiesta per l'attuazione negli Stati membri.

A norma dell'articolo 105 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Articolo 13 05 63 — Integrazione regionale e cooperazione territoriale

Voce 13 05 63 01 — Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
57 530 284	32 231 517		-21 988 054	57 530 284	10 243 463

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del FESR a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2014-2020 per la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dello Strumento di assistenza preadesione (IPA II).

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259), e in particolare l'articolo 4.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

Voce 13 05 63 02 — Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
57 530 284	32 231 517		-21 988 054	57 530 284	10 243 463

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire l'obiettivo specifico dell'integrazione regionale e della cooperazione territoriale che coinvolge i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, gli Stati membri e, ove opportuno, i paesi terzi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

CAPITOLO 13 06 — FONDO DI SOLIDARIETÀ

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 06	Fondo di solidarietà							
13 06 01	<i>Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia</i>	9	1 287 200 013	1 287 200 013	-46 000 000	-46 000 000	1 241 200 013	1 241 200 013
13 06 02	<i>Assistere gli Stati in fase di negoziato di adesione colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia</i>	9	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
Capitolo 13 06 — Totale			1 287 200 013	1 287 200 013	-46 000 000	-46 000 000	1 241 200 013	1 241 200 013

Articolo 13 06 01 — Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 287 200 013	1 287 200 013	-46 000 000	-46 000 000	1 241 200 013	1 241 200 013

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli stanziamenti risultanti dalla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in caso di catastrofi gravi o regionali negli Stati membri. Il sostegno dovrebbe essere prestato in caso di catastrofi naturali agli Stati membri interessati, fissando una scadenza per l'impiego del sostegno finanziario concesso e stabilendo che i paesi beneficiari devono motivare l'utilizzo del sostegno di cui beneficiano. Il sostegno ricevuto, successivamente compensato tramite pagamenti a carico di terzi, ad esempio in base al principio «chi inquina paga» o erogato in eccesso rispetto alla valutazione finale dei danni, dovrebbe essere recuperato.

Ad eccezione degli acconti, la destinazione degli stanziamenti sarà effettuata mediante storni di stanziamenti dalla riserva o, in caso di insufficienti stanziamenti iscritti in riserva, mediante un bilancio rettificativo, contemporaneamente alla decisione di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884), in particolare l'articolo 10.

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 01	Spese amministrative del settore «Salute e sicurezza degli alimenti»	104 399 603	104 399 603			104 399 603	104 399 603
17 03	Sanità pubblica	203 947 000	202 972 000			203 947 000	202 972 000
17 04	Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali e salute delle piante	255 908 000	234 150 000	-560 000	-560 000	255 348 000	233 590 000
	Titolo 17 — Totale	564 254 603	541 521 603	-560 000	-560 000	563 694 603	540 961 603

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 04	Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali e salute delle piante							
17 04 01	<i>Garantire migliore salute e benessere degli animali e un elevato livello di protezione degli animali nell'Unione</i>	3	165 000 000	151 300 000			165 000 000	151 300 000
17 04 02	<i>Garantire l'individuazione tempestiva degli organismi nocivi per le piante e la loro eradicazione</i>	3	15 000 000	10 000 000			15 000 000	10 000 000
17 04 03	<i>Garantire controlli efficaci, efficienti e affidabili</i>	3	53 558 000	49 500 000			53 558 000	49 500 000
17 04 04	<i>Fondo per misure di emergenza relative alla salute degli animali e delle piante</i>	3	20 000 000	16 000 000			20 000 000	16 000 000
17 04 07	<i>Agenzia europea delle sostanze chimiche — Attività relative alla legislazione sui biocidi</i>	2	1 450 000	1 450 000	-560 000	-560 000	890 000	890 000
17 04 10	<i>Contributi ad accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nei settori della sicurezza degli alimenti, della salute e del benessere degli animali, nonché della sanità delle piante</i>	4	300 000	300 000			300 000	300 000
17 04 51	<i>Completamento di misure precedenti riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute e il benessere degli animali e la sanità delle piante</i>	3	p.m.	5 000 000			p.m.	5 000 000
17 04 77	<i>Progetti pilota e azioni preparatorie</i>							
17 04 77 01	Progetto pilota — Rete europea coordinata per il benessere degli animali	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
17 04 77 02	Azione preparatoria — Posti di controllo (aree di sosta) per il trasporto di animali	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
17 04 77 03	Progetto pilota — Sviluppo di prassi ottimali nel trasporto di animali	2	p.m.	300 000			p.m.	300 000
17 04 77 04	Progetto pilota — Rete dei caseifici agricoli e artigianali europei — Progetto di una «Guida europea di buone prassi igieniche»	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
17 04 77 05	Progetto pilota — Istituzione di un mercato interno armonizzato per le carni suine provenienti da suini non castrati chirurgicamente	2	600 000	300 000			600 000	300 000
	<i>Articolo 17 04 77 — Totale parziale</i>		600 000	600 000			600 000	600 000
	Capitolo 17 04 — Totale		255 908 000	234 150 000	-560 000	-560 000	255 348 000	233 590 000

Articolo 17 04 07 — Agenzia europea delle sostanze chimiche — Attività relative alla legislazione sui biocidi

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 450 000	1 450 000	-560 000	-560 000	890 000	890 000

Commento

Stanziamento a copertura delle spese per il personale e delle spese amministrative e di funzionamento sostenute dall'Agenzia per l'attuazione della legislazione sui biocidi.

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche è contenuta nell'allegato «Personale».

Il contributo dell'Unione per il 2017 ammonta a un totale di 4 500 000 EUR. Poiché l'importo delle entrate con destinazione specifica relative all'esecuzione del bilancio 2015 ammonta a 1 450 000 EUR, è iscritto a bilancio un importo di 3 050 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l'accesso al mercato (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 22).

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 01	Spese amministrative nel settore «Migrazione e affari interni»		68 651 959	68 651 959			68 651 959	68 651 959
18 02	Sicurezza interna	3	1 272 712 003	1 291 502 822		-102 150 000	1 272 712 003	1 189 352 822
			40 000 000	28 000 000		-28 000 000	40 000 000	p.m.
			1 312 712 003	1 319 502 822		-130 150 000	1 312 712 003	1 189 352 822
18 03	Asilo e migrazione		1 687 565 120	975 634 892		-157 500 000	1 687 565 120	818 134 892
18 04	Promozione della cittadinanza europea	3	24 071 000	24 000 000			24 071 000	24 000 000
18 05	Orizzonte 2020 — Ricerca nel settore della sicurezza	1	149 923 837	204 953 259			149 923 837	204 953 259
18 06	Politiche antidroga	3	18 213 600	18 270 320			18 213 600	18 270 320
18 07	Strumento per il sostegno di emergenza all'interno dell'Unione	3	198 000 000	217 000 000			198 000 000	217 000 000
TITOLO 18 — Totale			3 419 137 519	2 800 013 252		-259 650 000	3 419 137 519	2 540 363 252
			40 000 000	28 000 000		-28 000 000	40 000 000	p.m.
Totale + riserva			3 459 137 519	2 828 013 252		-287 650 000	3 459 137 519	2 540 363 252

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02	Sicurezza interna							
18 02 01	Fondo Sicurezza interna							
18 02 01 01	Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi	3	403 680 352	364 282 173		-84 000 000	403 680 352	280 282 173
18 02 01 02	Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e miglioramento della gestione dei rischi per la sicurezza e delle crisi	3	292 374 838	162 872 986		-8 700 000	292 374 838	154 172 986
18 02 01 03	Istituzione di un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
			40 000 000	28 000 000		-28 000 000	40 000 000	p.m.
			40 000 000	28 000 000			40 000 000	p.m.
<i>Articolo 18 02 01 — Totale parziale</i>			696 055 190	527 155 159		-92 700 000	696 055 190	434 455 159
			40 000 000	28 000 000		-28 000 000	40 000 000	p.m.
			736 055 190	555 155 159		-120 700 000	736 055 190	434 455 159
18 02 02	Strumento Schengen per la Croazia	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 02 03	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)	3	281 267 000	281 267 000			281 267 000	281 267 000
18 02 04	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)	3	113 726 613	113 726 613			113 726 613	113 726 613
18 02 05	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)	3	8 721 000	8 721 000			8 721 000	8 721 000
18 02 07	Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA)	3	153 334 200	153 334 200			153 334 200	153 334 200
18 02 08	Sistema d'informazione Schengen (SIS II)	3	9 804 000	7 544 300			9 804 000	7 544 300

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 09	Sistema di informazione sui visti (VIS)	3	9 804 000	9 262 550			9 804 000	9 262 550
18 02 51	Completamento delle operazioni e del programma in materia di frontiere esterne, sicurezza e tutela delle libertà	3	p.m.	190 000 000		-9 450 000	p.m.	180 550 000
18 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
18 02 77 01	Progetto pilota — Completamento della lotta contro il terrorismo	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 02 77 02	Progetto pilota — Nuovi meccanismi integrati di cooperazione tra attori pubblici e privati per identificare i rischi legati alle scommesse sportive	3	p.m.	492 000			p.m.	492 000
	<i>Articolo 18 02 77 — Totale parziale</i>		p.m.	492 000			p.m.	492 000
	Capitolo 18 02 — Totale		1 272 712 003	1 291 502 822		-102 150 000	1 272 712 003	1 189 352 822
			40 000 000	28 000 000		-28 000 000	40 000 000	p.m.
	Totale + riserva		1 312 712 003	1 319 502 822		-130 150 000	1 312 712 003	1 189 352 822

Articolo 18 02 01 — Fondo Sicurezza interna

Voce 18 02 01 01 — Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
403 680 352	364 282 173		-84 000 000	403 680 352	280 282 173

Commento

Il fondo Sicurezza interna contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- sostenere una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi, fornire un servizio di alta qualità ai richiedenti il visto, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione clandestina,
- sostenere la gestione integrata delle frontiere, anche promuovendo l'ulteriore armonizzazione delle relative misure di gestione delle frontiere in conformità delle norme comuni dell'Unione e attraverso la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri e tra questi e Frontex, in modo da assicurare, da un lato, un livello elevato e uniforme di controllo e protezione delle frontiere esterne, anche attraverso la lotta contro l'immigrazione clandestina, e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'*acquis* di Schengen, garantendo nel contempo l'accesso alla protezione internazionale per coloro che ne hanno bisogno, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di non respingimento, e prestando debita attenzione alle caratteristiche specifiche delle persone interessate e alla prospettiva di genere.

Stanziamiento destinato a finanziare le spese relative ad azioni realizzate negli o dagli Stati membri, in particolare:

- infrastrutture, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera, per prevenire e contrastare l'attraversamento non autorizzato delle frontiere, l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera, nonché al fine di agevolare i flussi di viaggiatori,
- attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro e il rilevamento di persone,
- sistemi informatici e di comunicazione per la gestione efficiente dei flussi migratori transfrontalieri, ivi compresi gli investimenti nei sistemi attuali e per quelli futuri,

- infrastrutture, edifici, sistemi informatici e di comunicazione, attrezzatura operativa necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare, nonché altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto,
- formazione sull'utilizzo di tale attrezzatura e di tali sistemi, nonché promozione di norme di gestione della qualità e formazione delle guardie di frontiera, eventualmente anche nei paesi terzi, riguardante lo svolgimento della sorveglianza, i compiti di consulenza e di controllo rispetto alla legislazione internazionale in materia di diritti umani, prendendo in considerazione un approccio sensibile alla dimensione di genere, compresa l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani e del contrabbando di persone,
- distacco in paesi terzi di funzionari di collegamento sull'immigrazione e di consulenti in materia di documenti, nonché scambi e distacco di guardie di frontiera fra gli Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo,
- studi, attività di formazione, progetti pilota e altre azioni per l'istituzione progressiva del sistema integrato di gestione delle frontiere esterne di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 515/2014, ivi comprese le azioni finalizzate a promuovere la cooperazione interforze all'interno degli Stati membri o tra gli stessi e le azioni connesse all'interoperabilità e all'armonizzazione dei sistemi di gestione delle frontiere,
- studi, progetti pilota e azioni finalizzati ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione.

Stanziamiento destinato a finanziare inoltre le spese relative ad azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

- sistemi di informazione, strumenti o attrezzature per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi,
- azioni inerenti alla cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi, comprese le operazioni congiunte,
- progetti in paesi terzi finalizzati a migliorare i sistemi di sorveglianza per assicurare la cooperazione con Eurosur,
- studi, seminari, seminari pratici, conferenze, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi,
- studi, seminari, seminari pratici, conferenze, formazione attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi.

Stanziamiento destinato inoltre a compensare i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l'attuazione dei sistemi di documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi del regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8) e del regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione. Per essere ammissibili al finanziamento, tali azioni devono, in particolare, perseguire i seguenti obiettivi:

- sostenere le misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne e di visti, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento del Consiglio (UE) n. 1053/2013, del 7 ottobre 2013, per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e il codice frontiere Schengen, in particolare le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco,
- migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri e nei paesi terzi mediante l'analisi, la valutazione e l'attento controllo delle politiche,
- sostenere lo sviluppo di strumenti statistici, ivi compresi strumenti statistici comuni, e metodi nonché di indicatori comuni, con l'ausilio di dati disaggregati per genere,

- sostenere e seguire l’attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell’Unione negli Stati membri e valutarne l’efficacia e l’impatto, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, entro il campo di applicazione dello strumento;
- promuovere il lavoro di rete, l’apprendimento reciproco, l’individuazione e la diffusione di migliori pratiche e di approcci innovativi tra le varie parti coinvolte a livello europeo,
- promuovere progetti finalizzati all’armonizzazione e all’interoperabilità delle misure connesse alla gestione delle frontiere in conformità delle norme comuni dell’Unione al fine di sviluppare un sistema europeo integrato di gestione delle frontiere,
- sensibilizzare alle politiche e agli obiettivi dell’Unione presso le parti coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione,
- migliorare la capacità delle reti di livello europeo di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche e gli obiettivi dell’Unione,
- sostenere progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare progetti di ricerca,
- sostenere azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013,
- promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell’Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Stanziamiento destinato inoltre a coprire l’assistenza finanziaria necessaria per far fronte a un fabbisogno specifico urgente in una situazione di emergenza, ossia di sollecitazione urgente ed eccezionale determinata dall’attraversamento o dal previsto attraversamento della frontiera esterna di uno o più Stati membri da parte di un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi.

Lo stanziamento coprirà il rimborso delle spese sostenute dagli esperti della Commissione e degli Stati membri per le visite di valutazione in loco (spese di viaggio e alloggio) relative all’applicazione dell’*acquis* di Schengen. A questi costi vanno aggiunti quelli per le forniture e le attrezzature necessarie per le valutazioni in loco, nonché la loro preparazione e il relativo follow up.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell’Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 2016, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, e il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2016) 0194 final).

Voce 18 02 01 02 — Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e miglioramento della gestione dei rischi per la sicurezza e delle crisi

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
292 374 838	162 872 986		-8 700 000	292 374 838	154 172 986

Commento

Il fondo Sicurezza interna contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- prevenire la criminalità e lottare contro i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le altre autorità nazionali degli Stati membri, ivi compresi Europol o altri organismi competenti dell'Unione, e con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali,
- aumentare la capacità degli Stati membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e di prepararsi e di proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche contro attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza.

Stanziamiento destinato a finanziare azioni negli Stati membri, in particolare:

- azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, anche con i competenti organismi dell'Unione e tra di loro, in particolare Europol e Eurojust, le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili,
- sviluppo di iniziative in materia di lotta al terrorismo, al fine di garantire una risposta adeguata alle minacce emergenti, tra cui quelle connesse alla radicalizzazione interna e ai combattenti stranieri, sia che si trovino all'estero o che si rechino o facciano ritorno negli Stati membri o nei paesi candidati,
- progetti volti a promuovere il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità,
- attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto, basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio,
- attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione,
- l'acquisto e la manutenzione dei sistemi informatici nazionali e dell'Unione che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del regolamento (UE) n. 513/2014, e/o il successivo potenziamento dei sistemi informatici e delle attrezzature tecniche, comprese le prove di compatibilità dei sistemi, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti, anche ai fini della cooperazione europea in materia di sicurezza informatica e di criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica,
- lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica e le esercitazioni o i programmi congiunti,
- misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e follow-up dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall'Unione.

Stanziamiento destinato a finanziare inoltre azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

- azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili,

- il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità,
- lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti.

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 513/2014. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione devono essere coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nelle pertinenti strategie dell'Unione, nei cicli programmatici, nei programmi, nelle valutazioni dei rischi e delle minacce, e sostenere in particolare:

- misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche in materia di cooperazione di polizia, prevenzione e lotta contro la criminalità e gestione delle crisi,
- progetti transnazionali che coinvolgano due o più Stati membri o almeno uno Stato membro e un paese terzo,
- attività di analisi, monitoraggio e valutazione, comprese valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto, basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché progetti intesi a monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri,
- progetti volti a promuovere il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione e la diffusione di buone pratiche e approcci innovativi a livello dell'Unione, programmi di scambio e formazione,
- progetti a sostegno dello sviluppo di strumenti metodologici, in particolare statistici, metodi e indicatori comuni,
- l'acquisto, la manutenzione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, delle competenze, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell'Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica,
- progetti di sensibilizzazione alle politiche e agli obiettivi dell'Unione presso le parti coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione,
- progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare i risultati di progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall'Unione,
- studi e progetti pilota,
- attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell'Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Stanziamento destinato a finanziare inoltre azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

- azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto e, se del caso, le organizzazioni internazionali, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili,
- il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità,
- l'acquisto, la manutenzione e/o il successivo potenziamento di attrezzature tecniche, compresi i sistemi di informazione e comunicazione e i relativi componenti,
- lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica,

- attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione,
- le valutazioni dei rischi e delle minacce e le valutazioni d'impatto,
- studi e progetti pilota.

Stanziamiento destinato inoltre a coprire l'assistenza finanziaria necessaria per far fronte a un fabbisogno specifico urgente in una situazione di emergenza, ossia in caso di incidenti di sicurezza o di nuova minaccia che ha o potrebbe avere un impatto negativo significativo sulla sicurezza delle persone in uno o più Stati membri.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Voce 18 02 01 03 — Istituzione di un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

Dati in cifre

	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 01 03	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	40 000 000	28 000 000		-28 000 000	40 000 000	p.m.
Totale	40 000 000	28 000 000		-28 000 000	40 000 000	p.m.

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare la creazione e il funzionamento di sistemi di tecnologia dell'informazione, le relative infrastrutture di comunicazione e le attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario.

Condizioni per sbloccare la riserva

Gli stanziamenti sono stati iscritti alla riserva e saranno sbloccati all'adozione dell'atto legislativo che istituisce un sistema di ingressi/uscite.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 2016, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2016) 0194 final).

Articolo 18 02 51 — Completamento delle operazioni e del programma in materia di frontiere esterne, sicurezza e tutela delle libertà

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	190 000 000		-9 450 000	p.m.	180 550 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire pagamenti relativi a impegni ancora da liquidare di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Azione comune 98/245/GAI, del 19 marzo 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che stabilisce un programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata (programma Falcone) (GU L 99 del 31.3.1998, pag. 8).

Decisione 2001/512/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incoraggiamento e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato agli operatori della giustizia (Grotius II — penale) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 1).

Decisione 2001/513/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incoraggiamento e di scambi, di formazione e di cooperazione per le autorità preposte all'applicazione della legge (Oisin II) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 4).

Decisione 2001/514/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (Stop II) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 7).

Decisione 2001/515/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce un programma di incentivazione, di scambi, di formazione e di cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità (Hippokrates) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 11).

Decisione 2002/630/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS) (GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 5).

Decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 1).

Decisione 2007/125/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 7).

Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Compito derivante dalle prerogative a livello istituzionale della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Compito derivante dall'autonomia amministrativa della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 6 aprile 2005, che istituisce il programma quadro «Sicurezza e tutela delle libertà» per il periodo 2007-2013 [COM(2005) 0124 definitivo].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 2 maggio 2005, che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 [COM(2005) 0123 definitivo].

Decisione 2007/599/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007-2013 (GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3).

Decisione 2008/456/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un Codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GUL 243 del 15.9.2009, pag. 1).

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 03	Asilo e migrazione							
18 03 01	Fondo Asilo, migrazione e integrazione							
18 03 01 01	Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri	3	951 548 126	463 819 432		-118 000 000	951 548 126	345 819 432
18 03 01 02	Sostenere la migrazione legale nell'Unione, promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi e rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci	3	666 210 994	285 783 460		-8 000 000	666 210 994	277 783 460
	<i>Articolo 18 03 01 — Totale parziale</i>		1 617 759 120	749 602 892		-126 000 000	1 617 759 120	623 602 892
18 03 02	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo — UESA	3	69 206 000	69 206 000			69 206 000	69 206 000
18 03 03	Banca dati europea delle impronte digitali (Eurodac)	3	100 000	100 000			100 000	100 000
18 03 51	Completamento delle operazioni e dei programmi in materia di rimpatri, rifugiati e flussi migratori	3	p.m.	155 000 000		-31 500 000	p.m.	123 500 000
18 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
18 03 77 03	Azione preparatoria — Completamento dell'integrazione dei cittadini dei paesi terzi	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 03 77 04	Progetto pilota — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 03 77 05	Progetto pilota — Finanziamenti per le vittime di torture	3	p.m.	298 000			p.m.	298 000
18 03 77 06	Azione preparatoria — Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza	3	p.m.	111 000			p.m.	111 000
18 03 77 07	Progetto pilota — Analisi delle politiche di accoglienza, protezione e integrazione dei minori non accompagnati nell'Unione	3	p.m.	404 000			p.m.	404 000
18 03 77 08	Azione preparatoria — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 03 77 09	Azione preparatoria — Finanziamenti per la riabilitazione delle vittime di torture	3	p.m.	663 000			p.m.	663 000
18 03 77 10	Progetto pilota — Completamento dei finanziamenti per le vittime di torture	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 03 77 11	Progetto pilota — Sponsorizzazioni private: migliorare le opportunità di reinsediamento dei rifugiati e garantire la disponibilità di vie sicure e regolari per i rifugiati per arrivare nell'Unione	4	500 000	250 000			500 000	250 000
	<i>Articolo 18 03 77 — Totale parziale</i>		500 000	1 726 000			500 000	1 726 000
	Capitolo 18 03 — Totale		1 687 565 120	975 634 892		-157 500 000	1 687 565 120	818 134 892

Articolo 18 03 01 — Fondo Asilo, migrazione e integrazione

Voce 18 03 01 01 — Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
951 548 126	463 819 432		-118 000 000	951 548 126	345 819 432

Commento

Stanziamento destinato a contribuire a rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna, nonché a migliorare -anche tramite la cooperazione pratica- la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo.

Per quanto riguarda il sistema europeo comune di asilo, lo stanziamento è destinato a finanziare azioni relative ai sistemi di accoglienza e asilo nonché azioni volte a rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le politiche e le procedure di asilo. Occorre prestare particolare attenzione alla specifica situazione delle donne vulnerabili, segnatamente le donne con figli, e delle bambine non accompagnate, nonché alla fondamentale necessità di impedire la violenza di genere nei centri di accoglienza e asilo.

Stanziamento destinato altresì a finanziare azioni concernenti il reinsediamento, il trasferimento dei richiedenti e dei beneficiari della protezione internazionale e i beneficiari di altre misure di ammissione umanitarie ad hoc.

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione. Si tratta in particolare di azioni volte a:

- promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione della sua normativa e nella condivisione delle buone pratiche in materia di asilo, in particolare in materia di centri di accoglienza sensibili alla problematica di genere, reinsediamento e trasferimento di richiedenti e/o beneficiari della protezione internazionale da uno Stato membro all'altro anche attraverso la realizzazione di reti e lo scambio di informazioni, comprese le attività di assistenza e coordinamento all'arrivo per promuovere il reinsediamento nelle comunità locali che devono accogliere i profughi reinsediati,
- sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per stimolare l'innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche,
- sostenere gli studi e le ricerche concernenti nuove forme eventuali di cooperazione dell'Unione in materia di asilo e la pertinente normativa dell'Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di asilo, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione,
- sostenere lo sviluppo e l'applicazione negli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di asilo, che comprendano dati disaggregati per genere ed età,
- sostenere misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche di asilo,
- sostenere la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell'approccio globale dell'Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell'attuazione dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale,
- promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell'Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Lo stanziamento è destinato inoltre a far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

Decisione (EU) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).

Decisione (EU) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).

Decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 268, dell'1.10.2016, pag. 82).

Atti di riferimento

Raccomandazione della Commissione dell'11 gennaio 2016 per un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia (C(2015) 9490 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 4 maggio 2016, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2016) 270 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2016, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016) 468 final).

Voce 18 03 01 02 — Sostenere la migrazione legale nell'Unione, promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi e rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
666 210 994	285 783 460		-8 000 000	666 210 994	277 783 460

Commento

Stanziamento destinato a sostenere la migrazione legale negli Stati membri, in funzione del loro fabbisogno economico e sociale, ad esempio le esigenze del mercato del lavoro, salvaguardando nel contempo l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri, a promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi, a rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscono alla lotta contro l'immigrazione clandestina, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito.

Per quanto riguarda la migrazione legale e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, lo stanziamento è destinato a finanziare misure concernenti l'immigrazione e quelle prima della partenza, misure di integrazione, nonché la cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità degli Stati membri.

Per quanto riguarda le strategie di rimpatrio eque ed efficaci, lo stanziamento è destinato a finanziare misure di accompagnamento al rimpatrio, misure di rimpatrio nonché la cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità degli Stati membri.

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione. Si tratta in particolare di azioni volte a:

- promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione della sua legislazione e nella condivisione di buone pratiche in materia di migrazione legale, integrazione dei cittadini di paesi terzi e rimpatrio; è opportuno che tra le buone pratiche figurino esempi di integrazione positiva di cittadine di paesi terzi,
- sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per stimolare l'innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche,
- sostenere gli studi e le ricerche concernenti nuove forme eventuali di cooperazione dell'Unione in materia di immigrazione, integrazione e rimpatrio e la pertinente normativa dell'Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di immigrazione, integrazione e rimpatrio, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione,
- sostenere lo sviluppo e l'applicazione negli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di migrazione legale, integrazione e rimpatrio, che comprendano dati disaggregati per genere ed età, monitorando altresì la partecipazione di cittadini di paesi terzi nel settore dell'istruzione e nel mercato del lavoro,
- sostenere misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche di immigrazione,
- sostenere la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell'approccio globale dell'Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione e dei partenariati per la mobilità,
- promuovere azioni e campagne di informazione nei paesi terzi volte a sensibilizzare in merito agli idonei canali legali per l'immigrazione e ai rischi di quella illegale,
- promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell'Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Lo stanziamento finanzia altresì le attività e lo sviluppo futuro della rete europea sulle migrazioni.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

Articolo 18 03 51 — Completamento delle operazioni e dei programmi in materia di rimpatri, rifugiati e flussi migratori

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	155 000 000		-31 500 000	p.m.	123 500 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire pagamenti relativi a impegni ancora da liquidare di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

Decisione 2002/463/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO) (GU L 161 del 19.6.2002, pag. 11).

Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1).

Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45).

Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18).

Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Decisione n. 458/2010/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse (GU L 129 del 28.5.2010, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 2 maggio 2005, che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 [COM(2005) 0123 definitivo].

Decisione 2007/815/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 (GU L 326 del 12.12.2007, pag. 29).

Decisione 2007/837/CE della Commissione, del 30 novembre 2007, recante applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 (GU L 330 del 15.12.2007, pag. 48).

Decisione 2008/22/CE della Commissione, del 19 dicembre 2007, recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 7 del 10.1.2008, pag. 1).

Decisione 2008/457/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 167 del 27.6.2008, pag. 69).

Decisione 2008/458/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 167 del 27.6.2008, pag. 135).

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 01	Spese amministrative del settore «Politica di vicinato e negoziati di allargamento»	4	164 498 708	164 498 708			164 498 708	164 498 708
22 02	Processo e strategia di allargamento		1 803 453 832	1 318 866 271		-236 638 519	1 803 453 832	1 082 227 752
22 04	Strumento europeo di vicinato (ENI)		2 540 127 860	2 372 888 530		-436 649 655	2 540 127 860	1 936 238 875
Titolo 22 — Totale			4 508 080 400	3 856 253 509		-673 288 174	4 508 080 400	3 182 965 335

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 02	Processo e strategia di allargamento							
22 02 01	<i>Sostegno ad Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo¹, Montenegro, Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia</i>							
22 02 01 01	Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	4	276 700 000	131 933 508		-74 886 680	276 700 000	57 046 828
22 02 01 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	4	280 658 000	147 317 400		-27 107 354	280 658 000	120 210 046
	<i>Articolo 22 02 01 — Totale parziale</i>		557 358 000	279 250 908		-101 994 034	557 358 000	177 256 874
22 02 02	<i>Sostegno all'Islanda</i>							
22 02 02 01	Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
22 02 02 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 22 02 02 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
22 02 03	<i>Sostegno alla Turchia</i>							
22 02 03 01	Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	4	137 200 000	38 547 500		-25 583 372	137 200 000	12 964 128
22 02 03 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	4	751 187 000	375 400 000			751 187 000	375 400 000
	<i>Articolo 22 02 03 — Totale parziale</i>		888 387 000	413 947 500		-25 583 372	888 387 000	388 364 128
22 02 04	<i>Integrazione regionale e cooperazione territoriale e sostegno a gruppi di paesi (programmi orizzontali)</i>							
22 02 04 01	Programmi multinazionali, integrazione regionale e cooperazione territoriale	4	320 292 285	224 547 358		-94 444 080	320 292 285	130 103 278
22 02 04 02	Erasmus + — Contributo dello strumento di assistenza preadesione (IPA)	4	33 061 715	33 087 700			33 061 715	33 087 700
22 02 04 03	Contributo alla Comunità energetica dell'Europa sud-orientale	4	4 354 832	4 354 832			4 354 832	4 354 832
	<i>Articolo 22 02 04 — Totale parziale</i>		357 708 832	261 989 890		-94 444 080	357 708 832	167 545 810

¹ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di giustizia internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 02 51	Completamento della precedente assistenza preadesione (precedente al 2014)	4	p.m.	363 275 973		-14 617 033	p.m.	348 658 940
22 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
22 02 77 01	Progetto pilota — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
22 02 77 02	Azione preparatoria — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti	4	p.m.	402 000			p.m.	402 000
	<i>Articolo 22 02 77 — Totale parziale</i>		p.m.	402 000			p.m.	402 000
	Capitolo 22 02 — Totale		1 803 453 832	1 318 866 271		-236 638 519	1 803 453 832	1 082 227 752

Articolo 22 02 01 — Sostegno ad Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo¹, Montenegro, Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Voce 22 02 01 01 — Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
276 700 000	131 933 508		-74 886 680	276 700 000	57 046 828

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici nei Balcani occidentali:

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

¹ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di giustizia internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Voce 22 02 01 02 — Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
280 658 000	147 317 400		-27 107 354	280 658 000	120 210 046

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici nei Balcani occidentali:

- sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, in una prospettiva di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
- rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione nel settore dello sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione, inclusa la preparazione alla gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

Articolo 22 02 03 — Sostegno alla Turchia

Voce 22 02 03 01 — Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
137 200 000	38 547 500		-25 583 372	137 200 000	12 964 128

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Turchia:

- sostegno alle riforme politiche,

- rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

Articolo 22 02 04 — Integrazione regionale e cooperazione territoriale e sostegno a gruppi di paesi (programmi orizzontali)

Voce 22 02 04 01 — Programmi multinazionali, integrazione regionale e cooperazione territoriale

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
320 292 285	224 547 358		-94 444 080	320 292 285	130 103 278

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire l'obiettivo specifico dell'integrazione regionale e della cooperazione territoriale che coinvolge i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, gli Stati membri e, ove opportuno, i paesi terzi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 232/2014.

Lo stanziamento è destinato a coprire il finanziamento dei programmi regionali e multibeneficiari preadesione per i beneficiari.

Lo stanziamento è inoltre destinato a finanziare l'assistenza tecnica per i beneficiari in materia di ravvicinamento legislativo per l'intero *acquis* dell'Unione aiutando tutti gli organismi responsabili dell'attuazione e applicazione dell'*acquis*, comprese le organizzazioni non governative, a conseguire i loro obiettivi e a valutare i risultati ottenuti.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95) questo stanziamento copre anche le spese direttamente necessarie per l'attuazione dell'IPA II relative alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione, nonché alle azioni di informazione e comunicazione, compresa l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

Articolo 22 02 51 — Completamento della precedente assistenza preadesione (precedente al 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	363 275 973		-14 617 033	p.m.	348 658 940

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti prima del 2014.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Mansioni risultanti dalle competenze specifiche attribuite direttamente alla Commissione dall'articolo 34 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dall'articolo 31, titolo III, dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 (parte dell'atto relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea).

Compiti derivanti dalle competenze specifiche attribuite direttamente alla Commissione dall'articolo 30 dell'atto relativo all'adesione della Croazia.

Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11).

Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 764/2000 del Consiglio, del 10 aprile 2000, relativo alla realizzazione di azioni volte a potenziare l'Unione doganale CE-Turchia (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 6).

Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, che abroga il regolamento (CE) n. 1628/96, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 e (CEE) n. 1360/90 e le decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 555/2000 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).

Decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia (GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 04	Strumento europeo di vicinato (ENI)							
22 04 01	<i>Sostenere la cooperazione con i paesi del Mediterraneo</i>							
22 04 01 01	Paesi del Mediterraneo — Diritti umani, buon governo e mobilità	4	173 000 000	68 000 000		-6 200 513	173 000 000	61 799 487
22 04 01 02	Paesi del Mediterraneo — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile	4	613 835 212	333 300 000		-85 959 584	613 835 212	247 340 416
22 04 01 03	Paesi del Mediterraneo — Rafforzamento della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti	4	332 480 439	134 805 000			332 480 439	134 805 000
22 04 01 04	Sostegno al processo di pace e assistenza finanziaria alla Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA)	4	310 100 000	307 661 000		-56 028 674	310 100 000	251 632 326
	<i>Articolo 22 04 01 — Totale parziale</i>		1 429 415 651	843 766 000		-148 188 771	1 429 415 651	695 577 229
22 04 02	<i>Sostenere la cooperazione con i paesi del partenariato orientale</i>							
22 04 02 01	Partenariato orientale — Diritti umani, buon governo e mobilità	4	214 000 000	97 000 000		-25 995 110	214 000 000	71 004 890
22 04 02 02	Partenariato orientale — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile	4	322 125 583	172 135 000		-103 090 754	322 125 583	69 044 246
22 04 02 03	Partenariato orientale — Costruzione della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti	4	8 000 000	5 000 000			8 000 000	5 000 000
	<i>Articolo 22 04 02 — Totale parziale</i>		544 125 583	274 135 000		-129 085 864	544 125 583	145 049 136
22 04 03	<i>Garantire una cooperazione transfrontaliera (CBC) efficiente e sostenere le altre forme di cooperazione multinazionale</i>							
22 04 03 01	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4	4	86 119 807	35 000 000			86 119 807	35 000 000
22 04 03 02	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)	1.2	150 691 819	35 000 000			150 691 819	35 000 000
22 04 03 03	Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Programma ombrello	4	196 500 000	100 000 000		-58 339 566	196 500 000	41 660 434
22 04 03 04	Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Misure di sostegno	4	30 110 000	8 000 000		-1 239 476	30 110 000	6 760 524
	<i>Articolo 22 04 03 — Totale parziale</i>		463 421 626	178 000 000		-59 579 042	463 421 626	118 420 958
22 04 20	<i>Erasmus+ — Contributo per lo strumento europeo di vicinato (ENI)</i>	4	102 415 000	96 647 388			102 415 000	96 647 388
22 04 51	<i>Completamento delle azioni nell'area della Politica europea di vicinato e relazioni con la Russia (prima del 2014)</i>	4	p.m.	950 000 000		-97 282 992	p.m.	852 717 008
22 04 52	<i>Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)</i>	1.2	p.m.	29 288 091		-2 512 986	p.m.	26 775 105

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 04 77	<i>Progetti pilota e azioni preparatorie</i>							
22 04 77 03	Azione preparatoria — Nuova Strategia euromediterranea per la promozione dell'occupazione giovanile	4	p.m.	335 789			p.m.	335 789
22 04 77 04	Progetto pilota — Finanziamento della PEV — Preparazione del personale alle mansioni connesse alla PEV dell'Unione	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
22 04 77 05	Azione preparatoria — Recupero dei beni da parte dei paesi della Primavera araba	4	p.m.	341 262			p.m.	341 262
22 04 77 06	Progetto pilota — Sviluppo di un giornalismo europeo basato sulle conoscenze in relazione ai vicini europei, mediante attività di formazione fornite dal campus di Natolin del Collegio d'Europa.	4	750 000	375 000			750 000	375 000
	<i>Articolo 22 04 77 — Totale parziale</i>		750 000	1 052 051			750 000	1 052 051
	Capitolo 22 04 — Totale		2 540 127 860	2 372 888 530		-436 649 655	2 540 127 860	1 936 238 875

Articolo 22 04 01 — Sostenere la cooperazione con i paesi del Mediterraneo

Voce 22 04 01 01 — Paesi del Mediterraneo — Diritti umani, buon governo e mobilità

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
173 000 000	68 000 000		-6 200 513	173 000 000	61 799 487

Commento

Stanziamiento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- diritti umani e libertà fondamentali,
- Stato di diritto,
- principi di parità,
- instaurazione di una democrazia sostenibile e a tutti gli effetti,
- buon governo,
- sviluppo di una società civile forte, comprese le parti sociali,
- creazione delle condizioni per una mobilità ben gestita delle persone;
- promozione dei contatti interpersonali.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, le entità o le persone fisiche, a favore di determinati progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, e possono essere integrati da contributi dei fondi fiduciari dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

Voce 22 04 01 02 — Paesi del Mediterraneo— Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
613 835 212	333 300 000		-85 959 584	613 835 212	247 340 416

Commento

Stanziamiento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- graduale integrazione nel mercato interno dell'Unione e intensificazione della cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso:
 - il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con l'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti,
 - lo sviluppo istituzionale,
 - gli investimenti,
- lo sviluppo sostenibile e inclusivo in tutti i suoi aspetti,
- la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato,
- la promozione della coesione economica, sociale e territoriale interna,
- lo sviluppo rurale,
- l'azione per il clima,
- la resilienza alle catastrofi.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

Voce 22 04 01 04 — Sostegno al processo di pace e assistenza finanziaria alla Palestina e all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA)

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
310 100 000	307 661 000		-56 028 674	310 100 000	251 632 326

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le operazioni a favore del popolo palestinese e dei territori palestinesi occupati della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, nel contesto del processo di pace in Medio Oriente.

Le operazioni sono volte in particolare a:

- sostenere lo sviluppo dello Stato e delle istituzioni,
- promuovere lo sviluppo economico e sociale,
- attenuare le ripercussioni sulla popolazione palestinese del deterioramento delle condizioni economiche, fiscali e umanitarie mediante la fornitura di servizi fondamentali e altri tipi di aiuto,
- contribuire al processo di ricostruzione a Gaza,
- contribuire al finanziamento delle operazioni dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA) e in particolare al finanziamento dei suoi programmi nei settori della salute, dell’istruzione e dei servizi sociali,
- finanziare le azioni preparatorie, sempre nell’ambito del processo di pace, relative alla promozione della cooperazione tra Israele e i paesi limitrofi, in particolare a livello istituzionale, economico, idrico, ambientale ed energetico,
- finanziare le attività volte a rendere l’opinione pubblica favorevole al processo di pace,
- finanziare la diffusione di informazioni, anche in arabo e in ebraico, e diffondere informazioni sulla cooperazione israelo-palestinese,
- promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, favorire un maggiore rispetto dei diritti delle minoranze, lottare contro l’antisemitismo e promuovere l’uguaglianza di genere e la non discriminazione,
- promuovere lo sviluppo della società civile, anche per favorire l’integrazione sociale.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all’articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l’articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

Articolo 22 04 02 — Sostenere la cooperazione con i paesi del partenariato orientale

Voce 22 04 02 01 — Partenariato orientale — Diritti umani, buon governo e mobilità

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
214 000 000	97 000 000		-25 995 110	214 000 000	71 004 890

Commento

Stanziamiento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- diritti umani e libertà fondamentali,
- Stato di diritto,
- principi di parità,
- instaurazione di una democrazia sostenibile e a tutti gli effetti,
- buon governo,
- sviluppo di una società civile forte, comprese le parti sociali,
- creazione delle condizioni per una mobilità ben gestita delle persone;
- promozione dei contatti interpersonali.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

Voce 22 04 02 02 — Partenariato orientale — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
322 125 583	172 135 000		-103 090 754	322 125 583	69 044 246

Commento

Stanziamiento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- graduale integrazione nel mercato interno dell’Unione e intensificazione della cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso:
 - il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con l’Unione e gli altri standard internazionali pertinenti,
 - lo sviluppo istituzionale,
 - gli investimenti,
- lo sviluppo sostenibile e inclusivo in tutti i suoi aspetti,
- la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato,
- la promozione della coesione economica, sociale e territoriale interna,
- lo sviluppo rurale,
- l’azione per il clima,
- la resilienza alle catastrofi.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche a favore di progetti di aiuti esterni o programmi finanziati dall’Unione e gestiti dalla Commissione in loro nome, possono dare luogo all’iscrizione di ulteriori stanziamenti. Tali importi provengono dai contributi iscritti all’articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l’articolo 187, paragrafo 7.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

Articolo 22 04 03 — Garantire una cooperazione transfrontaliera (CBC) efficiente e sostenere le altre forme di cooperazione multinazionale

Voce 22 04 03 03 — Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Programma ombrello

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
196 500 000	100 000 000		-58 339 566	196 500 000	41 660 434

Commento

Questo stanziamento è destinato principalmente al finanziamento dei programmi «ombrello» multinazionali che andranno ad integrare le dotazioni finanziarie per paese. Lo scopo delle programmi «ombrello» multinazionali — come stabilito dal regolamento (UE) n. 232/2014 — è facilitare l'attuazione dell'approccio basato sugli incentivi.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

Voce 22 04 03 04 — Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Misure di sostegno

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
30 110 000	8 000 000		-1 239 476	30 110 000	6 760 524

Commento

Questo stanziamento è destinato a finanziare azioni volte a:

- fornire un sostegno generale al funzionamento dell'Unione per il Mediterraneo,
- fornire un sostegno generale al funzionamento del partenariato orientale,
- fornire un sostegno generale al funzionamento delle altre reti di cooperazione regionale, come ad esempio la dimensione settentrionale e la sinergia del Mar Nero.

Esso è altresì destinato a finanziare azioni volte a migliorare il livello e la capacità di attuazione dell'assistenza fornita dall'Unione e le azioni volte a informare i cittadini e i potenziali beneficiari dell'assistenza e ad aumentare la visibilità di quest'ultima.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

Articolo 22 04 51 — Completamento delle azioni nell'area della Politica europea di vicinato e relazioni con la Russia (prima del 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	950 000 000		-97 282 992	p.m.	852 717 008

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Esso coprirà altresì il completamento dei protocolli finanziari con i paesi mediterranei, compreso il sostegno al meccanismo di investimento euromediterraneo nell'ambito della Banca europea per gli investimenti, e la fornitura degli aiuti non BEI previsti dalla terza e quarta generazione di protocolli finanziari con i paesi del Mediterraneo meridionale. I protocolli coprono il periodo dal 1° novembre 1986 al 31 ottobre 1991, per quanto riguarda la terza generazione, e il periodo dal 1° novembre 1991 al 31 ottobre 1996 per quanto riguarda la quarta generazione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi dei paesi dell'EFTA, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o da organizzazioni internazionali a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, in virtù del pertinente atto giuridico di base possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2210/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU L 263 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2211/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU L 264 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2212/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 265 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2213/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 266 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2214/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 267 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2215/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU L 268 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2216/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 269 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3177/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3178/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 8).

Regolamento (CEE) n. 3179/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 22).

Regolamento (CEE) n. 3181/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 29).

Regolamento (CEE) n. 3182/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 36).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 43).

Decisione 88/30/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 1).

Decisione 88/31/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 9).

Decisione 88/32/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 17).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 224 del 13.8.1988, pag. 32).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 18 del 25.1.1992, pag. 34).

Decisione 92/206/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 13).

Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 21).

Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 29).

Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 37).

Regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 1).

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 13).

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 21).

Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 44).

Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria con la Cisgiordania e la striscia di Gaza (GU L 182 del 16.7.1994, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo all'attuazione dello strumento finanziario «EC Investment Partners» destinato ai paesi dell'America latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sudafrica (GU L 28 del 6.2.1996, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 22 04 52 — Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	29 288 091		-2 512 986	p.m.	26 775 105

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni rimanenti relativi al contributo 2007-2013 del Fondo europeo di sviluppo alla cooperazione transfrontaliera nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

TITOLO 40 — RISERVE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 01	Riserve per spese amministrative	5	5 769 253	5 769 253			5 769 253	5 769 253
40 02	Riserve per interventi finanziari	9	588 889 522	372 326 522	-11 166 522	-38 361 522	577 723 000	333 965 000
40 03	Riserva negativa	8	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
TITOLO 40 — Totale			594 658 775	378 095 775	-11 166 522	-38 361 522	583 492 253	339 734 253

CAPITOLO 40 02 — RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 02	Riserve per interventi finanziari							
40 02 40	Stanziamenti non dissociati		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
40 02 41	Stanziamenti dissociati		82 165 522	57 326 522	-11 166 522	-38 361 522	70 999 000	18 965 000
40 02 42	Riserva per aiuti d'urgenza	9	337 800 000	315 000 000			337 800 000	315 000 000
40 02 43	Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione	9	168 924 000	p.m.			168 924 000	p.m.
40 02 44	Riserva per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea	9	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
Capitolo 40 02 — Totale			588 889 522	372 326 522	-11 166 522	-38 361 522	577 723 000	333 965 000

Articolo 40 02 41 — Stanziamenti dissociati

Dati in cifre

Bilancio 2017		Posizione del Consiglio sul PBR n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
82 165 522	57 326 522	-11 166 522	-38 361 522	70 999 000	18 965 000

Commento

Gli stanziamenti iscritti al titolo «Riserve» riguardano unicamente due situazioni: a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio; e b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate. Gli stanziamenti iscritti a questo articolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento finanziario.

Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue (stanziamenti di impegno, stanziamenti di pagamento):

1.	Articolo	11 03 01	Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi	3 643 000	4 448 000
2.	Articolo	12 02 03	Principi nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile	3 356 000	2 517 000
3.	Articolo	12 02 08	Rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali nell'elaborazione delle politiche dell'Unione relative ai servizi finanziari	1 500 000	750 000
4.	Articolo	13 08 01	Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) — Assistenza tecnica operativa trasferita da H1b (FSE, FESR e FC)	17 442 912	8 721 500
5.	Articolo	13 08 02	Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) — Assistenza tecnica operativa trasferita da H2 (FEASR)	5 057 088	2 528 500
6.	Voce	18 02 01 03	Istituzione di un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea	40 000 000	p.m.
				Totale	70 999 000 18 965 000

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).